

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 luglio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 7 ottobre 2021, n. 19.

Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) in materia di miglioramento fondiario. (22R00263). Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 2021, n. 20.

Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. (22R00264) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 dicembre 2021, n. 0199/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibili verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «Sviluppompresa»). (22R00269) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2021, n. 0200/Pres.

Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR). (22R00270) Pag. 10

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 50.

Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato. (22R00247) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 51.

Iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Modifiche alla l.r. 46/2015. (22R00248) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 52.

Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000. (22R00249) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 53.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. (22R00250) Pag. 24



LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 54.
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022. (22R00251) Pag. 28

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2022, n. 2.
Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022). (22R00268) Pag. 35

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 31.
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. (22R00259) Pag. 38

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 32.
Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15. (22R00260) Pag. 39

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di Irsap. Disposizioni varie. (22R00261) Pag. 39

LEGGE 21 dicembre 2021, n. 34.
Istituzione del Garante regionale della persona anziana. (22R00262) Pag. 44

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 24 agosto 2021, n. 50 della Regione Toscana recante «Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 107 del 28 dicembre 2021. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2022). (22R00254) Pag. 46

Avviso di rettifica della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 della Regione Toscana recante «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 108 del 29 dicembre 2021». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 14 gennaio 2022). (22R00255) Pag. 46

Avviso di rettifica della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 della Regione Toscana recante «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 110 del 30 dicembre 2021». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2022). (22R00256) Pag. 46



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 7 ottobre 2021, n. 19.

Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) in materia di miglioramento fondiario.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/sez. gen. del 7 ottobre 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale n. 9 del 2007 è inserito il seguente:

«3 bis. Fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i consorzi di bonifica possono fornire a titolo oneroso, anche al di fuori dell'ambito territoriale ricompreso nel perimetro consorziale, prestazioni a terzi, su loro richiesta, per la fornitura di servizi o per l'esecuzione o la gestione di opere di miglioramento fondiario, per finalità di pubblico interesse volte alla bonifica integrale del territorio provinciale. Se le prestazioni interessano il territorio ricompreso nel perimetro di un consorzio di miglioramento fondiario e rientrano nelle competenze istituzionali del predetto consorzio, la richiesta deve pervenire da quest'ultimo e deve riguardare esclusivamente la progettazione, l'esecuzione o la gestione di opere di miglioramento fondiario, nonché servizi funzionali all'oro svolgimento.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 7 ottobre 2021

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

22R00263

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 2021, n. 20.

Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/sez. gen. del 14 ottobre 2021)

(Omissis)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In armonia con la Costituzione e in conformità alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e nel rispetto dei principi della normativa europea e nazionale, in particolare della legge 18 agosto 2015, n. 134 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie), la Provincia autonoma di Trento promuove una cultura attenta alle persone con disturbi dello spettro autistico e valorizza una rete integrata del sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e per il lavoro, per garantire loro la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita, l'inclusione sociale e lavorativa, fornendo al contempo supporto alle loro famiglie.

2. La provincia promuove inoltre:

a) la diffusione di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;

b) la formazione dei professionisti sanitari, socio-sanitari, sociali, dell'educazione e del lavoro sugli strumenti di valutazione e sulle metodologie di intervento abilitativo e riabilitativo, per l'inclusione sociale e lavorativa;

c) iniziative di formazione, orientamento, accompagnamento e supporto alla famiglia.



Art. 2.

Presa in carico multidisciplinare

1. Gli interventi sono rivolti alle persone con disturbi dello spettro autistico, diagnosticati e accertati dal servizio sanitario, e alle loro famiglie.

2. La presa in carico delle persone, anche con il coinvolgimento delle famiglie, avviene con un approccio multiprofessionale e multidisciplinare secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), attraverso l'integrazione tra gli interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e per il lavoro e la sinergia tra i servizi pubblici, privati e del privato sociale per definire interventi appropriati alla realizzazione del progetto di vita.

3. La valutazione multidisciplinare delle persone consente di definire programmi personalizzati, predisposti in base alla tipologia e alla specificità delle condizioni di bisogno permettendo di fornire assistenza, inclusione sociale e lavorativa alle persone a cui si riferiscono.

Art. 3.

Programmi di intervento personalizzati

1. Per le persone con disturbi dello spettro autistico sono predisposti programmi personalizzati, anche integrati fra i diversi ambiti d'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale di settore e da questa legge.

2. Il programma personalizzato è elaborato in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le attitudini, le competenze e le propensioni della singola persona con disturbi dello spettro autistico, tenendo conto del supporto personale, familiare ed economico su cui la persona può contare.

Art. 4.

Screening precoce e riabilitazione sanitaria

1. Il sistema sanitario provinciale garantisce in età pediatrica un'attività di *screening* precoce dei disturbi del neurosviluppo in collaborazione con i pediatri di libera scelta ed effettua la diagnosi clinica con gli strumenti e le procedure riconosciute dalle linee guida internazionali e nazionali in materia. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari fornisce, con il coinvolgimento delle famiglie, servizi di riabilitazione precoce personalizzati sui bisogni individuali.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari offre, inoltre, in favore delle persone con disturbi dello spettro autistico servizi residenziali e semiresidenziali a valenza riabilitativa nell'ambito dei servizi socio-sanitari secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

Art. 5.

Inclusione scolastica e formazione

1. Il sistema educativo di istruzione e formazione provinciale promuove gli interventi di inclusione scolastica e per il successo formativo a favore degli studenti con disturbo dello spettro autistico, previsti dall'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006). A tal fine le istituzioni scolastiche e forma-

tive, sulla base di un profilo di funzionamento, predispongono e attuano un piano educativo individualizzato (PEI) per consolidare e accrescere le potenzialità dello studente al fine di sviluppare le più ampie competenze e la massima autonomia di vita. In tale processo sono coinvolti la famiglia e gli operatori interessati nell'attività di supporto, anche attraverso collaborazioni in rete fra istituzioni.

2. La provincia, tramite i propri enti strumentali, fornisce attività di consulenza e di formazione nei confronti dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado.

Art. 6.

Servizi di sostegno allo sviluppo delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie

1. Il sistema delle politiche sociali provinciale garantisce in favore delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007, un'offerta di servizi socio-assistenziali coordinati e integrati per la prevenzione, l'assistenza e la cura delle condizioni che impediscono lo sviluppo della persona, anche con il coinvolgimento delle associazioni di tutela delle persone con disturbo dello spettro autistico. La programmazione, attuazione e valutazione degli interventi avviene mediante il coinvolgimento attivo delle persone interessate e delle loro famiglie.

2. Per i fini del comma 1, per le persone con disturbi dello spettro autistico sono definiti progetti individualizzati incentrati sulla valorizzazione dell'autonomia personale e sullo sviluppo dell'inclusione sociale anche mediante progetti di abitare sociale previsti dal capo II-bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'*handicap* 2003).


Art. 7.

Inserimento lavorativo

1. L'Agenzia del lavoro garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico riconosciute invalide con residua capacità lavorativa la definizione e l'attuazione dei progetti individualizzati per l'inserimento lavorativo nel rispetto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Possono accedere ai servizi per l'inserimento mirato al lavoro previsti dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), le persone con disturbo dello spettro autistico riconosciute invalide con residue capacità lavorative dagli organi tecnici previsti dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), regolarmente iscritte nell'elenco provinciale di cui alla legge n. 68 del 1999. Alle medesime persone, assunte ai sensi della legge n. 68 del 1999, è garantito, nell'ambito dei servizi previsti dalla legge provinciale sul lavoro 1983, un servizio di tutorato personalizzato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. All'accertamento delle condizioni di disabilità, preliminare all'avviamento lavorativo, provvede la commissione integrata disciplinata dall'art. 26, comma 7, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, con le modalità previste



dal medesimo articolo. La commissione viene attivata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco provinciale previsto dalla legge n. 68 del 1999 da parte della persona interessata. La commissione indica la tipologia di percorso più idoneo a favorire il collocamento mirato al lavoro della persona, evidenziando le capacità possedute e quelle potenzialmente esprimibili, tenendo conto comunque dei risultati ottenuti dal percorso scolastico ed educativo personalizzato, delle eventuali precedenti esperienze lavorative e del loro esito. Le indicazioni della commissione possono prevedere interventi mirati per l'inserimento lavorativo di orientamento e accompagnamento al lavoro, anche attraverso azioni di tutorato personalizzato e di sostegno psicologico, nonché interventi finalizzati all'accrescimento delle competenze.

4. In seguito alla valutazione da parte della commissione, l'Agenzia del lavoro si fa carico dell'inserimento mirato al lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito della rete provinciale dei servizi per il lavoro, prevista dall'art. 17-bis della legge provinciale sul lavoro 1983, in particolare attraverso l'assegnazione di titoli d'acquisto di servizi spendibili dal beneficiario.

5. Secondo le indicazioni della commissione, per favorire il collocamento mirato, il soggetto accreditato per i servizi per il lavoro, che ha preso in carico la persona in relazione a quanto previsto dal comma 4, definisce e attua, in accordo con l'Agenzia del lavoro e con la persona interessata, tenendo conto delle sue competenze, il progetto individualizzato, previsto dal comma 1, con il concorso dei servizi sanitari, dei servizi sociali e degli altri soggetti pubblici competenti anche con il coinvolgimento della famiglia ove necessario.

6. Il soggetto accreditato si relaziona, periodicamente, durante l'attuazione del progetto con l'Agenzia del lavoro, con i servizi sanitari, sociali e socio-sanitari e, se necessario, con la commissione integrata prevista dal comma 3, la quale provvede ad aggiornare le indicazioni già espresse in seguito all'esito dell'attuazione del progetto.

Art. 8.

Aiuti all'occupazione

1. La provincia, nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro previsto dalla legge provinciale sul lavoro 1983, prevede incentivi a beneficio dei datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro con le persone con disturbi dello spettro autistico.

2. Gli incentivi possono riguardare:

a) l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico;

b) acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l'inserimento delle persone con disturbi dello spettro autistico;

c) la formazione di personale di ausilio alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Art. 9.

Monitoraggio e controllo sull'attuazione della legge

1. L'Agenzia del lavoro monitora in termini di efficienza ed efficacia i servizi per il lavoro erogati da parte di soggetti accreditati alle persone con disturbi dello spettro

autistico e annualmente elabora un resoconto puntuale sul numero delle persone avviate al lavoro con gli strumenti di sostegno indicati da questa legge, sull'esito dei progetti lavorativi individualizzati e sulle criticità eventualmente incontrate suggerendo le necessarie azioni correttive in linea con gli obiettivi di questa legge.

2. Ogni tre anni la giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge; la commissione può concordare con la giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni.

Art. 10.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per i fini delle leggi di settore di riferimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 12 ottobre 2021

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis)

22R00264

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 dicembre 2021, n. 0199/Pres.


Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppImpresa»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. SO40 del 7 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppImpresa), con particolare riferimento all'art. 77, il quale prevede:

1) al comma 1, che la Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico,



al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi;

2) al comma 3, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese per:

a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati; progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo dei rifiuti; realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione; sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;

c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;

d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'esperto in gestione dell'energia, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente;

3) al comma 4, che con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del direttore generale n. 485 del 1° ottobre 2019, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3;

Visto l'art. 42, comma 1, n. septies), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004, all'art. 42 della legge regionale n. 4/2005), ai sensi del quale sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all'art. 77, comma 3, della legge regionale n. 3/2021;

Considerato che il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per la concessione dei contributi in oggetto contempla l'applicazione di specifici criteri di valutazione della qualità dei progetti che comporta il necessario intervento da parte del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Visto il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2000, ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;

Ritenuto, al fine di dare efficace risposta alle esigenze della ripresa economica, di fissare i termini massimi di concessione del contributo in centoventi giorni dalla presentazione della domanda;

Dato atto che, in data 29 ottobre 2021, il testo regolamentare contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 77, comma 3, della legge regionale n. 3/2021, è stato inviato al gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del direttore generale n. 485 del 1° ottobre 2019;

Visto l'art. 24, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'art. 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa»)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2021, n. 1857;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'art. 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa»)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'art. 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa»).

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'art. 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «SviluppoImpresa»).

2. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, di seguito più brevemente denominati «i contributi», sono delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera n septies), della legge regionale n. 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), secondo le modalità stabilite nella convenzione prevista dall'art. 42, comma 2, della legge medesima.

Art. 2.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza dell'art. 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche.

2. In conformità agli articoli 2, numeri 96 e 97, e 29 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i progetti concernenti:

a) «innovazione dell'organizzazione», ossia l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche - modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

b) «innovazione di processo», ossia l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;

b) efficientamento energetico: riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;

c) diagnosi energetica: in conformità all'art. 2, comma 2, lettera b bis), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2005/32/CE), procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

d) esperto in gestione dell'energia: in conformità all'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247, di seguito denominato «EGE»;

e) progetto diretto all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico: complesso coordinato di azioni di cui all'art. 7, comma 1, finalizzato all'innovazione del processo e all'innovazione dell'organizzazione, di seguito denominato «progetto»;

f) ecoprogettazione: l'impiego di criteri e metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre l'impatto ambientale relativo all'utilizzo di materie prime e di energia nell'intero ciclo di vita del prodotto stesso (produzione, distribuzione, uso e trattamento finale di smaltimento e/o recupero);

g) sede: immobile in cui sono stabilmente collocati personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività economica svolta dall'impresa, costituente sede legale o unità produttiva dell'impresa stessa, dove è realizzato il progetto diretto all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico;

h) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

i) collaborazione effettiva: la collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto;

l) impresa capofila: impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 6, comma 2, costituente l'interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore, individuata in tale ruolo nel progetto congiunto tramite formale procura;

m) soggetti indipendenti: soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né collegati dalla relazione consorzio-consorzio o rete soggetto associato, né aventi in comune soci o amministratori o titolari;

n) compenso lordo: importo del compenso comprensivo delle ritenute di legge, esclusi i rimborsi per spese di trasferta, viaggio, vitto e alloggio;

o) Camera di commercio territorialmente competente: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nella gestione del procedimento contributivo in base all'ubicazione della sede dove è realizzato il progetto diretto all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico.



Art. 4.

Cumulo dei contributi con altre agevolazioni

1. I contributi possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 5.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.

Capo II

SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiarie dei contributi le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominate «PMI», e, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettera b), le grandi imprese, aventi sede sul territorio regionale, iscritte nel registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 651/2014 stabiliti dal medesimo regolamento europeo.

2. I progetti diretti all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico possono essere realizzati secondo una delle seguenti modalità:

a) in forma autonoma da parte di una singola PMI;

b) in forma di «progetto congiunto», realizzato in collaborazione tra PMI ovvero tra PMI e grandi imprese, indipendenti tra loro e operanti in collaborazione effettiva come definita all'art. 3, comma 1, lettera i), nell'ambito del quale ciascun partner realizza il proprio intervento e non sostiene singolarmente oltre il 70 per cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto e le PMI sostengono almeno il 30 per cento della stessa. La sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo relativa al progetto congiunto sono delegate al partner capofila.

3. Non possono beneficiare dei contributi le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall'art. 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 7.

Progetti finanziabili e limiti di spesa

1. Nel rispetto di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i progetti per l'innovazione di processo e per l'innovazione dell'organizzazione che hanno ad oggetto le seguenti azioni:

a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui:

1) innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati;

2) progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo dei rifiuti;

3) realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione;

4) sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;

c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;

d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'EGE, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente.

2. Le innovazioni applicate con la realizzazione del progetto comportano la riduzione della produzione di rifiuti e del consumo di acqua ed energia in relazione allo svolgimento dell'attività produttiva interessata dall'intervento di innovazione.

3. L'importo minimo di spesa ammissibile prevista dal progetto non è inferiore a 75.000,00 euro, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 8.

4. La domanda ha ad oggetto un progetto riferito a una sede dell'impresa beneficiaria ubicata sul territorio regionale. Le imprese beneficiarie devono essere in grado di sfruttare i risultati del progetto e garantire che essi abbiano una ricaduta sul territorio regionale.

5. La domanda relativa a un progetto per il quale, all'esito dell'istruttoria della stessa, non risultano rispettati i requisiti di cui ai commi 3 e 4 è archiviata.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Con riferimento ai progetti finanziabili di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili i costi relativi all'acquisto o all'acquisizione in leasing di strumenti e attrezzature nonché i costi relativi a beni immateriali, quali brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, nella misura prevista al comma 2.

2. I costi di cui al comma 1, fatta eccezione l'acquisizione in leasing di cui al comma 3, sono ammissibili in relazione al periodo in cui gli strumenti, le attrezzature e i beni immateriali sono utilizzati per il progetto presentato:

a) in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento;

b) in misura pari all'intero costo sostenuto, nel caso in cui non siano soggetti ad ammortamento;

c) in misura proporzionale all'uso effettivo per il progetto qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso.

3. I costi di cui al comma 1 relativi l'acquisizione in leasing di strumenti e attrezzature sono ammissibili in misura pari ai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto, qualora i beni siano acquisiti in leasing; il contratto di leasing deve essere di data successiva alla presentazione della domanda e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire i beni alla scadenza.



4. Le spese di cui al comma 1 possono riguardare anche beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;
- b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi, come attestato da perizia di stima redatta da un tecnico di comprovata esperienza, indipendente ed esterno alle imprese beneficiarie;
- c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

5. Con riferimento all'art. 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di consulenze e studi dai seguenti fornitori:

- a) imprese e professionisti, la cui attività, così come classificata in base ai codici Istat Ateco risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura del servizio prestato;
- b) università e da istituti di ricerca e trasferimento tecnologico;
- c) enti pubblici.

6. Le persone impiegate dai fornitori di cui al comma 4 nell'ambito della prestazione della consulenza o dello studio acquisito devono avere maturato esperienza, nella prestazione del tipo di consulenza o studio in argomento o analogo, pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, e i relativi titoli di studio, titoli professionali o titoli di formazione devono essere coerenti con il tipo di prestazione da rendere.

7. Con riferimento all'art. 7, comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese relative al compenso lordo spettante all'EGE per le prestazioni rese.

8. La spesa ammissibile relativa alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 7, non supera il 40 per cento del totale della spesa ammissibile del progetto diretto all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico.

Art. 9. *Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste all'articolo a e in particolare le spese relative a:

- a) personale, salvo quanto previsto al comma 7 dell'art. 8;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
- c) formazione del personale;
- d) beni di consumo;
- e) scorte;
- f) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse;
- g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile;
- h) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;
- i) spese di incasso;
- l) beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto;
- m) operazioni di lease-back.

2. Non è ammissibile a contributo la spesa relativa alla predisposizione della domanda di contributo.

Capo III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10. *Presentazione della domanda, intensità e limiti del contributo*

1. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede di cui all'art. 7, comma 4.

2. Per i progetti congiunti la domanda di contributo è presentata dall'impresa capofila ed è unica e comprende gli interventi dei singoli partner ed è presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente a uno dei territori provinciali dove è stabilita la sede di una delle imprese richiedenti che è scelto quale territorio di riferimento. Alla domanda è allegata una relazione che descrive la collaborazione e la suddivisione dei costi relativi al progetto congiunto.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione. Alla domanda di contributo sono, in ogni caso, allegata la diagnosi energetica ed uno studio, sottoscritto da un tecnico di comprovata esperienza, indipendente ed esterno alle imprese beneficiarie, avente ad oggetto l'analisi e la descrizione della produzione di rifiuti e del consumo di acqua ed energia in relazione allo svolgimento dell'attività produttiva interessata dall'intervento di innovazione, nonché l'individuazione e la quantificazione dei miglioramenti ambientali di cui all'art. 7, comma 2.

4. La medesima impresa presenta una sola domanda di contributo per ciascun avviso di cui al comma 3.

5. L'intensità del contributo concesso alla PMI è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

6. L'intensità del contributo concesso alla grande impresa è pari al 15 per cento della spesa ammissibile.

7. Il limite massimo del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 200.000,00 euro.

Art. 11. *Riparto provinciale*

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.

Art. 12. *Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione*

1. I contributi sono concessi dalla Camera di commercio territorialmente competente tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, articolato su base provinciale.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

3. Ferma restando la verifica di cui al comma 2, il progetto è sottoposto al parere del Comitato tecnico che è chiamato a valutare l'ammissibilità dello stesso con riferimento alle definizioni di innovazione di processo e/o di innovazione dell'organizzazione nonché la pertinenza al progetto delle spese e l'adeguata competenza ed esperienza professionale dei consulenti e dell'EGE in relazione all'attività prevista nel progetto.


4. Il Comitato tecnico valuta altresì il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) punti da 0 a 5 con riferimento ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano:

- 1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
- 2) il riuso dei residui di lavorazione;
- 3) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
- 4) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;

b) punti da 0 a 5 con riferimento alla ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano:

- 1) il risparmio delle risorse energetiche e idriche e l'efficienza energetica;
- 2) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.



5. In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui al comma 4 sono ammissibili a contributo i progetti a cui è attribuito un punteggio complessivo pari almeno a 7 punti, di cui perlomeno 3 punti assegnati in relazione ai criteri sia di cui alla lettera *a)* che alla lettera *b)* del comma 4.

6. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi.

7. Il Comitato tecnico può rideterminare o non ammettere la spesa preventivata in assenza o carenza di adeguata illustrazione della pertinenza al progetto, della modalità di determinazione della medesima nonché della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti. Qualora la rideterminazione della spesa sia relativa a un progetto congiunto e comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità previste all'art. 6, comma 2, lettera *b)*, la spesa relativa ai partner è rideterminata entro le suddette proporzioni di ammissibilità.

8. Nel caso in cui la domanda in esito all'istruttoria risulti inammissibile all'aiuto, la Camera di commercio territorialmente competente, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 13.

Concessione del contributo

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

3. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative a un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun intervento.

4. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 15 e 16;

b) gli obblighi del beneficiario;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

5. La Camera di commercio territorialmente competente notifica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi al provvedimento medesimo.

6. Qualora non tutte le domande trovino da subito copertura finanziaria e qualora si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da parte della Regione di provvedimenti di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio territorialmente competente procede allo scorrimento delle istruttorie e alla concessione dei contributi ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese beneficiarie entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo:

a) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, attestante l'avvenuto avvio del progetto;

b) di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio territorialmente competente.

2. L'erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Capo IV

DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 15.

Durata e termini di realizzazione del progetto e presentazione della rendicontazione

1. Il progetto è avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda. Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro il termine massimo di diciotto mesi dalla notificazione della concessione del contributo. La durata del progetto è indicata nella domanda di contributo. Nel caso di progetti congiunti, la rendicontazione di spesa è presentata dall'impresa capofila.

2. L'impresa beneficiaria avvia il progetto al massimo entro sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca della concessione.

3. L'impresa beneficiaria comunica, entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, la data di avvenuto avvio del progetto e la presunta data di realizzazione, salvo proroga autorizzata ai sensi del comma 5.

4. In difetto della comunicazione di cui al comma 3, la Camera di commercio territorialmente competente assegna un ulteriore termine di quindici giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato.

5. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo di cui al comma 3. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato. Nel caso di progetti congiunti la proroga è riferita all'intero progetto e non ai singoli interventi.

6. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura o di documento contabile avente forza probatoria equivalente;

b) nel caso di fornitura di servizi, consulenze, studi e prestazioni lavorative, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura o di documento contabile avente forza probatoria equivalente.

7. La data di avvio del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto congiunto e non ai singoli interventi di cui il progetto congiunto è composto, anche qualora le imprese partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.

8. Il termine di rendicontazione del progetto può essere prorogato una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine fissato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera *a)*. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato. Nel caso di progetti congiunti la proroga è riferita all'intero progetto e non i singoli interventi.


9. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute nel rispetto delle modalità stabilite con il bando di cui all'art. 16, comma 1, utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio.

Art. 16.

Documentazione di rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione, l'impresa beneficiaria presenta, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, alla Camera di commercio territorialmente competente:

a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;



b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);

d) relazione concernente la realizzazione del progetto attuato con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti;

e) studio, sottoscritto da un tecnico di comprovata esperienza, indipendente ed esterno alle imprese beneficiarie, avente ad oggetto l'analisi e la descrizione dei miglioramenti ambientali di cui all'art. 7, comma 2, conseguenti alla realizzazione del progetto;

f) relazione delle imprese beneficiarie del progetto congiunto concernente la collaborazione effettiva tra la grande impresa e le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e attestante il mantenimento dei requisiti indicati all'art. 6, comma 2, lettera b).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera l'impresa beneficiaria allega la traduzione in lingua italiana.

4. L'impresa beneficiaria prova di aver sostenuto la spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile e integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, quale ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata;

c) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.

5. Non è ammesso il pagamento in contanti né il pagamento effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile o di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

6. Le eventuali note di accredito sono evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

7. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, la Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della rendicontazione ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione. La rendicontazione è sottoposta al parere del Comitato tecnico che valuta la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

8. La Camera di commercio territorialmente competente procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso al contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione.

9. La Camera di commercio territorialmente competente procede alla revoca del contributo nei confronti della grande impresa qualora in sede di rendicontazione sia accertato che il progetto realizzato in collaborazione con le PMI non rispetta i requisiti indicati all'art. 6, comma 2, lettera b) e perde la qualifica di progetto congiunto.

10. Le variazioni derivanti dalla mancata attuazione del progetto in forma congiunta sono valutate dal Comitato tecnico ai fini dell'ammissibilità del progetto realizzato dalle PMI in forma autonoma. Qualora a seguito di istruttoria amministrativa e tecnica del Comitato tecnico la rideterminazione della spesa comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), la Camera di commercio territorialmente competente procede alla rideterminazione dell'incentivo in relazione a ciascuna PMI entro le suddette proporzioni.

Art. 17. *Erogazione del contributo*

1. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio territorialmente competente.

2. Il termine di erogazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 7.

Art. 18. *Sospensione dell'erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19. *Annullamento e revoco del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

a) nel caso in cui venga accertata la carenza del requisito previsto all'art. 6, comma 2, lettera b);

b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro il termine previsto oppure è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e l'impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell'art. 15, comma 9, o, nel caso di proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga oppure è stata presentata oltre la data medesima;

c) nel caso di cui all'art. 16, commi 8 e 9;

d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso;

e) nei casi di cui all'art. 20, comma 5.

Art. 20. *Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione*

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione del progetto, per la durata di tre anni, nel caso di PMI, e di cinque anni, nel caso di grande impresa, dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto:

a) iscrizione nel registro delle imprese;

b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.


3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, previa diffida ad adempiere, la Camera di commercio territorialmente competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000.

5. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 21. *Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento la Camera di commercio territorialmente competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli ob-



blighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 22.
Operazioni straordinarie

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 20 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 20, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Camera di commercio territorialmente competente, domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione e una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto stesso non risulti depositato presso il registro delle imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento della Camera di commercio territorialmente competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e la Camera di commercio territorialmente competente avvia nuovamente l'iter istruttorio.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 24.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: *il Presidente*: FEDRIGA

22R00269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2021, n. 0200/Pres.

Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 dicembre 2021, n. 50).

IL PRESIDENTE


Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;



Vista la decisione della Commissione europea C (2020) 8049 del 16 novembre 2020, che da ultima modifica la decisione di esecuzione C (2015) 4814 di approvazione in via definitiva del POR FESR della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1806 del 27 novembre 2020, con cui si prende atto della predetta decisione della Commissione europea;

Considerato che, in relazione alla Programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione è tuttora impegnato nella fase finale del negoziato con la Commissione europea in merito alla definizione dell'Accordo di partenariato, la cui ultima bozza risale al 27 settembre 2021;

Considerato inoltre che, a livello regionale, è in via di elaborazione la proposta di Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»;

Vista la legge regionale n. 14 del 5 giugno 2015, Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale che prevede una gestione fuori bilancio per l'attuazione del Programma POR FESR 2014-2020 e domanda ad apposito regolamento regionale la definizione delle procedure finanziarie e le disposizioni di organizzazione per l'attuazione di detto programma;

Visto il proprio decreto n. 0136/Pres. del 1° luglio 2015, con il quale è stato emanato il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»»;

Vista la legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 «Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante «Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale» e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea;

Rilevato che con la legge regionale n. 4/2021 è stata modificata la legge regionale n. 14/2015 con l'estensione della gestione fuori bilancio del POR FESR 14/20 anche al Programma regionale del Friuli-Venezia Giulia cofinanziato dal FESR per la nuova Programmazione 2021-2027 e sono state stanziato delle risorse regionali per azioni di anticipazione del Programma regionale FESR 2021-2027;

Considerato che la legge regionale n. 14/2015 come emendata dalla legge regionale n. 4/2021, istituisce il Fondo di finanziamento dei Programmi regionali cofinanziati dal FESR e domanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina della gestione del Fondo, la ripartizione delle funzioni fra l'autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale dei programmi;

Ritenuto necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento in sostituzione di quello vigente che, coerentemente alla struttura della predetta legge regionale n. 14/2015, come da ultimo modificata, unifichi in un unico testo normativo le disposizioni relative alla Programmazione 2014-2020 ed alla Programmazione 2021-2027;

Ritenuto necessario adottare quanto prima le disposizioni attuative dei programmi, pur nelle more della definizione delle procedure di approvazione del Programma 2021-2027, al fine di attivare i bandi in tempi ravvicinati rispetto all'approvazione del programma ed avviare da subito le azioni anticipatorie sopra menzionate;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, «Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1879 del 2 dicembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

(Omissis).

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 e del Programma regionale obiettivo «Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita» 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).



Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): Fondo strutturale che interviene nell'ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia i programmi regionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio) e del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

b) programma: documento di attuazione degli obiettivi strategici previsti dall'Unione nell'ambito del FESR.

Per programmi si intendono:

1) Programma operativo regionale (POR): il documento presentato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che contribuisce all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale. Il programma si articola in assi prioritari, priorità d'investimento e azioni;

2) Programma regionale (PR): il documento presentato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che contribuisce all'attuazione degli obiettivi strategici e specifici previsti dall'Unione per il FESR. Il programma si articola in priorità, corrispondenti ad un unico obiettivo strategico; ciascuna priorità si articola a sua volta in uno o più obiettivi specifici, che vengono realizzati mediante azioni ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

c) strutture regionali attuatrici: i servizi della Regione Friuli-Venezia Giulia responsabili della gestione e della attuazione delle azioni previste dal programma che esercitano le funzioni e assumono le responsabilità connesse all'attuazione del programma secondo quanto stabilito dall'art. 6;

d) autorità di gestione: è l'organismo responsabile della gestione del programma secondo quanto stabilito dagli articoli 123, paragrafo 1 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli articoli 71 e seguenti del regolamento (UE) n. 1060/2021, come specificato nell'art. 6, comma 2. È individuata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali);

e) autorità di certificazione: è individuata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2004 ed è:

1) l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del programma, secondo quanto stabilito dall'art. 123, paragrafo 1, e dall'art. 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

2) l'organismo, diverso dall'autorità di gestione, al quale può essere affidata la funzione contabile, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, e dell'art. 76 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

f) autorità di *audit*: organismo o autorità pubblica indipendente responsabile delle attività di *audit* sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma e sulla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione di cui agli articoli 123, paragrafo 4 e 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed agli articoli 71, paragrafo 2 e 77 del regolamento (UE) n. 1060/2021. È individuata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2004;

g) soggetto pagatore: l'organismo responsabile della gestione del Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2015. È individuato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 277/2004;

h) organismo intermedio:

1) un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti e funzioni per suo conto sulla base di accordi registrati formalmente per iscritto ai sensi degli articoli 2, comma 1, numero 18 e 123, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed articoli 2, comma 1, numero 8 e 71, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

2) ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1301/2013, le città e gli organismi subregionali o locali (autorità urbane) responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e dei compiti definiti di concerto con l'autorità di gestione, la cui portata è formalizzata con decisione, per iscritto;

3) nell'ambito dello sviluppo territoriale della Programmazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1060/2021, ogni autorità o organismo a livello territoriale, eventualmente individuato dall'autorità di gestione dei programmi, che adempie a compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, escludendo la sola attività di selezione delle operazioni;

i) autorità ambientale: l'organismo, istituito con deliberazioni della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 678 e 12 giugno 2020, n. 871, responsabile della promozione e della verifica dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione del programma, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti con i principi dello sviluppo sostenibile;

j) operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione; nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo finanziario di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

k) strategia territoriale: documento di programmazione contenente gli elementi di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1060/2021, che costituisce il presupposto necessario al sostegno degli interventi di sviluppo territoriale integrato ai sensi dell'art. 28 del predetto regolamento;

l) Fondo: il Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR istituito con l'art. 1 della legge regionale n. 14/2015 e gestito con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);


m) sistema di gestione e controllo: insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1060/2021, volto a garantire l'attuazione del programma secondo il principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012);

n) sistema informativo del programma: sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'*audit*, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni; il sistema, istituito dall'autorità di gestione ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed art. 72, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1060/2021, assicura la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati, l'autenticazione degli utenti e registra gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità dei programmi, che devono essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati ai sensi dell'art. 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 69, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1060/2021; il sistema consente ai beneficiari di presentare le informazioni una sola volta;

o) *target* dei programmi: risultati attesi in termini di:

1) *target* intermedi dei programmi da conseguire entro metà di ciascuna programmazione in termini finanziari e di realizzazione;

2) *target* finali di ciascun programma da conseguire entro la fine di ciascuna programmazione in termini finanziari, di realizzazione e di risultato;



3) obiettivi finanziari relativi al rispetto della regola N+3, che prevede il disimpegno automatico dell'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio e della regola dell'N+2 in relazione alla quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029;

4) obiettivi minimi annuali e periodici di cui all'art. 8, comma 1 concordati tra l'autorità di gestione e le strutture regionali attuatrici nell'ambito della pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato.

p) atti a rilevanza contabile: atti che comportano una registrazione contabile da parte del soggetto pagatore.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

Art. 3.

Trasferimenti in favore del Fondo

1. L'impegno sul bilancio regionale delle risorse di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2015 in favore del Fondo è effettuato sulla base delle risorse assegnate ai programmi.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, i trasferimenti di liquidità sono attuati su iniziativa dell'autorità di gestione in relazione alle esigenze di cassa dei programmi.

3. Al Fondo sono trasferite le risorse regionali necessarie agli oneri di gestione dello stesso, ivi compresi gli importi relativi al mancato recupero dei crediti di modico valore ai sensi e nei limiti di cui all'art. 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4.

Modalità di gestione e di utilizzazione del Fondo

1. La gestione fuori bilancio regionale del Fondo è dotata di autonomia gestionale e contabile. Il Fondo è gestito dal soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e della disciplina contabile di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

2. Il soggetto pagatore adotta annualmente il bilancio di previsione pluriennale e il piano degli indicatori di bilancio da inviare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Il bilancio di previsione, le variazioni di competenza e cassa, comprese le variazioni al Fondo pluriennale vincolato sono trasmesse al tesoriere del Fondo.

3. La gestione del Fondo registra gli impegni, le liquidazioni, le ordinazioni e i pagamenti, nonché gli accertamenti, e le riscossioni e i versamenti riferiti alle somme restituite e recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dai programmi.

4. Il Fondo mantiene evidenza contabile separata in bilancio di tutte le risorse che vi affluiscono a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilità del medesimo.

5. Il soggetto pagatore opera le registrazioni sulla contabilità del Fondo dopo aver eseguito le verifiche previste per gli atti a rilevanza contabile e quelle eventualmente previste nell'ambito del Sistema di gestione e controllo dei programmi.

6. Il soggetto pagatore adotta il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge n. 1041/1971 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), nonché il rendiconto della gestione, il piano degli indicatori e la documentazione contabile di corredo previsti dal decreto legislativo n. 118/2011. Il rendiconto annuale viene approvato dalla Giunta regionale, sottoposto al Consiglio regionale e pubblicato sul sito internet della Regione.

7. Il Fondo, quale organismo strumentale regionale, partecipa al bilancio consolidato della Regione ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.

8. Le informazioni ed i dati relativi alle operazioni finanziate tramite il Fondo sono inserite e gestite tramite il sistema informativo dei programmi.

9. Le comunicazioni fra il soggetto pagatore e gli organismi del sistema di gestione e controllo avvengono tramite il sistema informativo del programma.

10. Le autorità dei programmi hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema informativo del programma. Le informazioni ed i dati relativi alle operazioni finanziate tramite il Fondo sono inserite e gestite tramite il sistema informativo dei programmi.

Art. 5.

Monitoraggio delle esigenze di cassa

Al fine di garantire una dotazione del Fondo adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del programma, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi sono tenuti a comunicare periodicamente all'autorità di gestione, secondo le modalità dalla stessa stabilite, le esigenze di cassa di propria competenza.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEI PROGRAMMI

Art. 6.

Funzioni delle strutture di gestione dei programmi

1. Nel rispetto dell'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, degli articoli 72 e seguenti del regolamento (UE) n. 1060/2021, del decreto del Presidente della Regione n. 277/2004 e degli atti conseguenti, le funzioni dell'autorità di gestione, delle strutture regionali attuatrici, degli organismi intermedi e della Centrale unica di committenza regionale con riferimento ai programmi sono specificate nei commi da 2 a 12.

2. Le funzioni dell'autorità di gestione sono:

a) coordinare la programmazione e l'attuazione dei programmi, anche attraverso l'elaborazione e la proposta di norme, disposizioni e provvedimenti attuativi di carattere generale, l'adozione di manuali, l'emanazione, tramite circolari, di direttive nei confronti delle strutture regionali attuatrici, degli organismi intermedi e dei beneficiari delle operazioni; fornire assistenza alle strutture regionali attuatrici e, in collaborazione con le stesse, agli organismi intermedi attraverso l'emanazione di pareri, informazioni e documentazione necessaria per la corretta attuazione del programma;

b) elaborare, sentite le strutture regionali attuatrici competenti per materia, le proposte di modifica dei programmi che si rendessero necessarie anche per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione;

c) elaborare, in collaborazione con le strutture regionali attuatrici le proposte metodologiche di opzioni di costo semplificate da utilizzare nell'ambito dei programmi da parte dei beneficiari per la rendicontazione delle operazioni e da parte dell'amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese dei programmi all'Unione europea e allo Stato;

d) organizzare e condurre le attività del Comitato di sorveglianza e provvedere a dar seguito alle sue decisioni e raccomandazioni ai sensi dell'art. 75 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

e) predisporre, in accordo con la Commissione europea, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, al fine di sottoporli alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro approvazione;

f) garantire al Comitato di sorveglianza le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare fornire i dati relativi ai progressi compiuti nell'attuazione dei programmi e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

g) elaborare e presentare alla Commissione europea, allo Stato, al Comitato di sorveglianza e al Partenariato i dati di avanzamento periodico, le relazioni di attuazione annuali, ove previste, e finale di cui all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 43 del regolamento (UE) n. 1060/2021, nonché le informazioni sui programmi necessarie per la riunione di riesame annuale della performance;

h) organizzare le attività di valutazione dei programmi e garantire che le stesse siano svolte conformemente alle disposizioni comunitarie a valere sul FESR e presentare al Comitato di sorveglianza il piano di valutazione e le eventuali modifiche per la loro approvazione;

i) approvare e modificare il sistema di gestione e controllo a cui tutte le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi devono attenersi;



j) predisporre, sentite le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi, e divulgare ai soggetti interessati le procedure e i modelli *standard* della modulistica necessaria per la gestione amministrativa e di controllo delle operazioni;

k) elaborare, in accordo con le strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze di convenzioni che vengono stipulate tra strutture regionali attuatrici e organismi intermedi;

l) assicurare l'impiego dei sistemi delle procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, secondo quanto disposto dall'art. 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 69 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

m) istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 74, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1060/2021;

n) garantire, con riferimento alle competenze attribuite all'autorità di gestione, il buon funzionamento del sistema di gestione e controllo anche attraverso verifiche interne al sistema stesso sulla qualità e la supervisione sulle strutture regionali attuatrici al fine di garantire una sana gestione finanziaria come richiesto dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 1046/2018;

o) istituire, con la collaborazione delle strutture attuatrici e degli organismi intermedi, il sistema informativo dei programmi;

p) stabilire procedure affinché tutti i documenti relativi alle spese e agli *audit* necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'art. 72, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 69, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1060/2021 nell'ambito del sistema informativo del programma;

q) elaborare, in accordo con le strutture regionali attuatrici competenti per materia, la pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato di cui all'art. 8;

r) sovrintendere alla gestione finanziaria dei programmi, effettuata da parte delle strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale il piano finanziario analitico di ciascun programma, declinato per strutture regionali attuatrici e per organismi intermedi, nonché per procedure di attivazione;

s) predisporre le proposte di rendicontazione di spesa alla Commissione europea e allo Stato sulla base delle attestazioni di spesa inserite nel sistema informativo del programma dalle strutture regionali attuatrici e dagli organismi intermedi, fatte salve le verifiche di cui alla lettera n), da proporre all'autorità di certificazione ai fini dell'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e della procedura di chiusura dei conti annuale;

t) coordinare, per quanto di competenza, la predisposizione della documentazione per la chiusura annuale dei conti di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 98 del regolamento (UE) n. 1060/2021 da inviare alla Commissione europea, con la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e, ove prevista, la sintesi annuale di cui all'art. 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1046/2018;

u) gestire i rapporti con la Commissione europea e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni necessarie ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1060/2021;

v) coordinare i rapporti tra l'autorità ambientale e le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi nell'attuazione dei programmi;

w) svolgere le attività di informazione e pubblicità, in particolare predisponendo, integrando e coordinando l'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'art. 116 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ponendo in essere le azioni di cui agli articoli 46 e seguenti del regolamento (UE) n. 1060/2021; informare il Comitato di sorveglianza in merito alla realizzazione di tali interventi;

x) garantire idonee modalità di esame dei reclami di cui all'art. 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1060/2021;

y) predisporre il Piano di rigenerazione amministrativa di cui all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1060/2021 e, a seguito della sua approvazione, coordinarne l'attuazione;

z) coordinare il personale assunto ed assegnato all'autorità di gestione mediante le azioni di assistenza tecnica ai programmi ed il Piano di rigenerazione amministrativa, attribuendo allo stesso le man-

sioni necessarie per l'attuazione dei programmi, operando a seconda delle esigenze presso il servizio a supporto dell'autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici, il soggetto pagatore e la Centrale unica di committenza regionale;

aa) supportare le strutture regionali attuatrici competenti nella verifica dei requisiti minimi previsti dalle strategie territoriali di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1060/2021.

3. Per l'attuazione delle proprie funzioni l'autorità di gestione si avvale del servizio gestione fondi comunitari.

4. Le funzioni delle strutture regionali attuatrici sono:

a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni di cui al comma 2, lettera e), secondo le rispettive competenze settoriali e alla definizione del sistema di gestione e controllo;

b) elaborare, previa supervisione dell'autorità di gestione, le procedure di attivazione di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e c) da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento dei risultati del pertinente obiettivo specifico e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

c) collaborare con l'autorità di gestione nella definizione di proposte metodologiche di opzioni di costo semplificate da utilizzare nell'ambito dei programmi da parte dei beneficiari per la rendicontazione delle operazioni e da parte dell'amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese dei programmi all'Unione europea e allo Stato;

d) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo definito dall'autorità di gestione;

e) individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri di selezione di cui al comma 2, lettera e) e secondo le procedure di attivazione di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e c);

f) accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, ovvero verificare che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 73 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

g) assumere tutti i provvedimenti, con e senza rilevanza contabile, necessari per la gestione;

h) accertare, secondo le procedure definite dall'autorità di gestione, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali e i risultati raggiunti dall'operazione tramite la quantificazione degli indicatori procedurali, di realizzazione e di risultato;


i) disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j) alimentare, unitamente al soggetto pagatore e ai beneficiari, il sistema informativo del programma, secondo le disposizioni rese dall'autorità di gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;

k) alimentare il sistema informativo del programma secondo le scadenze stabilite, con le attestazioni di spesa, le *check list* e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione europea e allo Stato da parte dell'autorità di certificazione;

l) collaborare alle attività di valutazione del programma;

m) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria competenza, attraverso le attività di cui alle lettere j) e k);



n) fornire all'autorità di gestione tutte le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea, all'OLAF, al valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

o) concorrere con l'autorità di gestione nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'art. 116 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle attività di cui agli articoli 46 e seguenti del regolamento (UE) n. 1060/2021;

p) in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati, applicare le procedure stabilite dall'autorità di gestione ed effettuare e aggiornare le segnalazioni di irregolarità tramite il sistema informativo dedicato (IMS), laddove previsto;

q) monitorare, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;

r) provvedere affinché sia fornito a ogni beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione e, se previsto, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;

s) svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i *target* previsti dai programmi;

t) provvedere alla stipula delle convenzioni elaborate in conformità alle bozze approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 4, lettera d), con gli organismi intermedi;

u) garantire la supervisione sulle attività delegate agli organismi intermedi;

v) nella Programmazione 2021-2027, operare la verifica dei requisiti minimi previsti delle strategie territoriali di cui al capo II del titolo II del regolamento (UE) n. 1060/2021 e svolgere le attività conseguenti relative alla gestione e al controllo delle operazioni già individuate dalle strategie medesime o selezionate attraverso le procedure di attivazione di cui all'art. 7, comma 4, lettere a) e b), compresa la verifica dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza.

5. Gli organismi intermedi svolgono le funzioni di cui al comma 4, lettere da a) a s), individuate e delegate con la convenzione di cui all'art. 7, comma 4, lettera d), sotto la supervisione della struttura regionale attuatrice competente.

6. L'organismo intermedio è direttamente responsabile delle funzioni ad esso delegate.

7. Gli organismi intermedi, individuati dal sistema di gestione e controllo e designati dall'autorità di gestione ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o dell'art. 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1060/2021, possono operare come organismi regionali del sistema di gestione e controllo, utilizzando i sistemi informativi e gestionali dell'amministrazione regionale, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza procedimentale delle funzioni ad essi delegate.

8. Il sistema camerale opera direttamente a valere sulle risorse del Fondo secondo le modalità previste dal capo IV, come organismo regionale del sistema di gestione e controllo limitatamente ai canali contributivi assegnati, cofinanziati dai programmi.

9. Le autorità urbane individuate quali organismi intermedi nella Programmazione 2014-2020 svolgono le funzioni delegate di selezione, gestione, controllo e, qualora già previsto, di liquidazione delle operazioni finanziate a valere sul POR 2014-2020.

10. Le autorità o organismi a livello territoriale competenti nella definizione delle strategie territoriali partecipano al processo di selezione attraverso la definizione dell'elenco delle operazioni cui fornire sostegno nell'ambito delle strategie ovvero l'individuazione all'interno delle strategie di eventuali procedure di attivazione.

11. Il MISE, individuato quale organismo intermedio nella Programmazione 2014-2020, svolge le funzioni delegate di selezione, gestione e controllo delle operazioni finanziate a valere sui programmi con riferimento agli strumenti finanziari di propria competenza.

12. La Centrale unica di committenza regionale svolge le funzioni di assistenza tecnica specialistica in materia di appalti nei confronti dei beneficiari mediante affiancamento nella predisposizione delle procedure di gara e svolgimento in via diretta delle relative procedure.

Art. 7.

Procedure

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per i programmi, individua la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, da presentare per l'approvazione al Comitato di sorveglianza dei programmi, ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1060/2021.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per i programmi, approva e modifica la pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato di cui all'art. 8 ed il piano finanziario analitico di ciascun programma, declinato per strutture regionali attuatrici e per organismi intermedi, nonché per procedure di attivazione.

3. L'autorità di gestione comunica al soggetto pagatore le variazioni di cui al comma 2 per l'adozione degli eventuali atti contabili sul Fondo.

4. La Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli assessori competenti per materia:

a) approva i bandi e gli inviti con le relative procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e delle operazioni nonché degli organismi intermedi delegati alle funzioni di gestione e controllo, ferma restando l'assegnazione delle risorse previste dal piano finanziario, al quale i bandi effettuano rinvio;

b) approva l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare in capo alle strutture regionali attuatrici o ad altri beneficiari, nonché gli elenchi di operazioni da attuare nell'ambito delle Strategie di sviluppo territoriale 2021-2027, rinviando al piano finanziario per l'assegnazione delle relative risorse;

c) individua le norme di settore sui quali costituire un parco progetti, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2015, rinviando al piano finanziario per l'assegnazione delle relative risorse;

d) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per i programmi, approva le metodologie delle opzioni di costo semplificate da utilizzare nell'ambito dei programmi da parte dei beneficiari per la rendicontazione delle operazioni e da parte dell'amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese dei programmi all'Unione europea e allo Stato.

Art. 8.

Pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato

1. Nella definizione dei programmi, l'autorità di gestione concorda con le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi i seguenti obiettivi minimi annuali e periodici:

a) la pianificazione delle procedure di attivazione, tramite la definizione di un calendario delle stesse per ciascuna struttura regionale attuatrice e organismo intermedio;

b) la pianificazione finanziaria, assegnando a ciascuna struttura regionale attuatrice e organismo intermedio il relativo obiettivo minimo annuale di spesa certificabile;

c) la pianificazione di risultato, assegnando a ciascuna struttura regionale attuatrice e organismo intermedio degli obiettivi intermedi e finali in termini di indicatori di *output* e di risultato.

2. La pianificazione di cui al comma 1 tiene conto dei *target* intermedi, finali e obiettivi finanziari di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), numeri 1, 2 e 3 dei programmi. Al fine di una corretta ripartizione fra gli organismi di gestione degli obiettivi previsti dalla pianificazione delle procedure, finanziaria e di risultato, si tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite. Le procedure di attivazione che prevedono operazioni da attuarsi tramite appalti pubblici e concessioni sono approvate entro diciotto mesi dall'approvazione del programma.

3. La pianificazione dei *target* può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche dei programmi.

4. L'autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi monitorano periodicamente il raggiungimento dei *target* dei programmi e attivano tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative di competenza per garantire i risultati previsti dai programmi oltre che il pieno utilizzo delle risorse finanziarie.



5. L'autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi effettuano un monitoraggio rafforzato sulle procedure di appalto relative ai progetti finanziati dai programmi.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI PROGRAMMI

Art. 9.

Definizione di gestione ordinaria

1. Per gestione ordinaria si intende la procedura che prevede la concessione del contributo alle operazioni direttamente a valere sulle risorse del Fondo al momento della loro prima selezione.

Art. 10.

Gestione delle risorse dei programmi, concessioni e registrazioni contabili

1. Nei limiti delle risorse assegnate dal piano finanziario a ciascuna procedura di attivazione, le strutture regionali attuatrici approvano le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse destinate ai programmi con decreto del direttore di servizio o degli altri soggetti competenti, secondo il decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, inserendo nel sistema informativo dei programmi gli atti e le informazioni conseguenti.

2. I direttori di servizio o gli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, autorizzando il soggetto pagatore alle conseguenti registrazioni contabili.

3. Nel caso di obbligazioni contrattuali, l'atto contabile di spesa e le conseguenti registrazioni sono assunti a seguito della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e in ogni caso prima dell'esecuzione dello stesso.

4. Gli organismi intermedi che possono operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie del Fondo, effettuano le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto degli atti organizzativi delle proprie strutture e sotto la propria responsabilità.

5. Il soggetto pagatore non procede alle registrazioni contabili sul Fondo qualora rilevi, anche tramite il sistema informativo del programma, il mancato adempimento, da parte delle strutture regionali attuatrici e degli organismi intermedi, delle specifiche disposizioni definite dall'autorità di gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.

Art. 11.

Liquidazioni

1. Le strutture regionali attuatrici, nei limiti dell'importo impegnato in relazione a ciascuna operazione, autorizzano il soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti inserendo nel sistema informativo del programma il decreto di liquidazione del direttore del servizio o degli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione n. 277/2004. Tale provvedimento dispone l'erogazione delle risorse di cui all'art. 1 della legge regionale n. 14/2015, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'art. 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'art. 74 del regolamento (UE) n. 1060/2021 e dagli strumenti attuativi dei programmi.

2. In coerenza con il disposto di cui all'art. 131, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 91, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1060/2021, nel caso di aiuti di Stato e qualora le procedure di attivazione lo prevedano, l'autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Tali importi potranno essere inclusi nelle attestazioni nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

3. Nel caso di erogazioni in via anticipata ai soggetti privati al di fuori del quadro di aiuti di Stato si dispone che le stesse non possano superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. Tali anticipazioni possono essere erogate previo accertamento dell'effettivo inizio dell'operazione.

4. L'erogazione in via anticipata ai soggetti pubblici sarà possibile secondo le condizioni stabilite dai bandi e dagli inviti e dalle strutture regionali attuatrici per permettere la trasformazione della stessa in spesa rendicontabile ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali dei programmi di cui all'art. 8.

5. Gli organismi intermedi che possono operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie del Fondo autorizzano i pagamenti a valere sulle risorse finanziarie del Fondo, utilizzando le medesime procedure di cui ai commi da 1 a 4, nel rispetto degli atti organizzativi delle proprie strutture e sotto la propria responsabilità.

Art. 12.

Pagamenti

1. Il soggetto pagatore, sulla base delle autorizzazioni di pagamento di cui all'art. 11, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla tesoreria regionale di pagare i destinatari, attraverso un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria stessa.

2. Il soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi, tramite il sistema informativo del programma, il mancato adempimento, da parte delle strutture regionali attuatrici e degli organismi intermedi, delle verifiche di cui all'art. 11, comma 1 e delle specifiche disposizioni definite dall'autorità di gestione all'interno del sistema di gestione e controllo.

3. La tesoreria regionale provvede al pagamento nei termini previsti dalla convenzione di tesoreria.

Art. 13.

Revoche, rideterminazioni, prese d'atto di rinuncia e ritiri

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio a procedimenti di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi inseriscono nel sistema informativo del programma i relativi atti conseguenti, ivi compresa la rideterminazione dell'importo ammissibile a finanziamento di cui all'art. 10, comma 1.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile di cui al comma 1 costituiscono l'autorizzazione al soggetto pagatore per le conseguenti registrazioni contabili di entrata e di spesa.

3. Il sistema informativo è aggiornato dai soggetti competenti ovvero mediante flusso automatico con l'inserimento degli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

4. Le spese sostenute a valere sul Fondo a favore di un'operazione che risultano non certificabili nell'ambito del programma per cause non imputabili al beneficiario non vengono attestate sui programmi e qualora già certificate sono oggetto di ritiro. Per le spese di cui al presente comma non si procede al recupero degli importi ritirati o non certificabili nei confronti dei beneficiari.

5. Le spese di cui al comma 4 e gli importi delle eventuali rettifiche forfettarie non imputabili alle singole operazioni del programma sono appositamente registrate nel sistema informativo dei programmi e comunicate dall'autorità di gestione al soggetto pagatore.

Capo V

DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEI PROGRAMMI,
ORGANISMI INTERMEDI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore e di anticipazione

1. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, lettera c), le risorse stanziati in favore dei programmi possono finanziare, per garantire il raggiungimento dei *target* intermedi e finali, operazioni già ammesse a finanziamento con risorse regionali inerenti a leggi regionali di settore, ad altri programmi o ad apposite norme di anticipazione e relativi strumenti attuativi, qualora per le operazioni non sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, esse siano coerenti con i criteri e le modalità attuative delle singole attività del programma medesimo e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunitari e delle disposizioni approvate in sede di Comitato di sorveglianza. Nel caso in cui le risorse del programma siano destinate a rimborsare operazioni per le



quali sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, il rimborso viene effettuato solo a conclusione dell'operazione medesima, successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto al beneficiario.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la procedura di finanziamento prevede:

a) previa modifica del piano finanziario per l'assegnazione delle relative risorse alla procedura, l'assunzione dell'atto contabile di spesa attraverso decreto del direttore del servizio o degli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni preliminarmente fornite dall'autorità di gestione e previo assenso formale della medesima, le operazioni, già ammesse a finanziamento attraverso le leggi regionali di cui al comma 1, da ammettere a finanziamento nell'ambito dei programmi nei limiti individuati dall'autorità di gestione ai fini di assicurare la corretta gestione finanziaria dei programmi e il raggiungimento dei *target* intermedi e finali;

b) liquidazione della spesa e autorizzazione al pagamento nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto a valere sulle risorse assegnate al Fondo, attraverso decreto del direttore di servizio competente o degli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione n. 277/2004 in favore del bilancio regionale od eventualmente in favore del beneficiario, a fronte delle operazioni individuate nell'ambito dell'atto contabile di cui alla lettera a);

c) il pagamento, a valere sulle risorse assegnate al Fondo in favore del bilancio regionale od eventualmente in favore del beneficiario, da parte del soggetto pagatore, per il tramite della tesoreria regionale.

3. Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento dei programmi secondo le procedure del presente articolo, vengano revocate o siano oggetto di rinuncia, i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, adottano un decreto di disimpegno delle relative somme e qualora sia già avvenuto il rimborso di cui al comma 2, lettere b) e c), procedono al recupero delle somme stesse nei confronti dei destinatari, i quali dovranno riversarle al Fondo, comprensive degli interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Rapporti con organismi intermedi

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli organismi intermedi e l'amministrazione regionale, ovvero con le strutture regionali attuatrici e il soggetto pagatore sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera d), che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di esecuzione della delega stessa, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, la possibilità di operare direttamente a valere sulle risorse del Fondo secondo le modalità previste dal capo IV, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

2. Gli organismi intermedi sono direttamente responsabili dell'attuazione e gestione delle parti dei programmi loro affidate secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni, come previsto rispettivamente dall'art. 2, comma 1, numero 18, e dall'art. 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dagli articoli 2, comma 1, numero 8 e 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1060/2021. La responsabilità finanziaria per le attività delegate è in capo agli organismi intermedi.

3. Le strutture regionali attuatrici competenti operano una adeguata supervisione sulle attività delegate, conformemente a quanto previsto all'art. 6, comma 4, lettera u).

4. Qualora gli organismi intermedi non possano operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie del Fondo, con decreto del direttore di servizio competente sono impegnati i fondi a favore degli organismi intermedi, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera d).

5. I direttori di servizio o gli altri soggetti competenti, secondo il decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, emettono l'atto di liquidazione della spesa e autorizzazione al pagamento nei confronti degli organismi intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

6. Il soggetto pagatore provvede ai pagamenti di cui al comma 5, secondo le procedure stabilite all'art. 12.

7. Gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli organismi intermedi sono definiti secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera a). Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione e attuazione delle attività assegnate all'organismo intermedio.

Art. 16.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

22R00270

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 50.

Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 107 del 28 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);



Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali numeri 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 (Legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia);

Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla legge regionale n. 73/2005 e alla legge regionale n. 19/2019);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario definire un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere da parte dei gestori del servizio idrico integrato, nonché i criteri e le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni del demanio idrico pregresse a far data dalla loro esigibilità individuata nell'anno 2014;

2. in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 73/2020 si rende necessario definire i criteri per la quantificazione dell'importo dovuto da ciascun gestore,

come definito in relazione alle varie tipologie di occupazione e riportato nelle tabelle di cui allegato A della presente legge;

3. è necessario individuare il termine del 31 dicembre 2021 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni per l'occupazione del demanio idrico;

4. Si rende altresì necessario individuare, nel contenuto degli accordi, la disciplina dei procedimenti amministrativi correlati alle interferenze tra le reti e gli impianti gestiti dai gestori del servizio idrico integrato e il demanio idrico;

5. La sottoscrizione degli accordi comporta per entrambe le parti significativi vantaggi in termini di benefici, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, oltre che di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra le reti tecnologiche e gli impianti e il demanio idrico;

6. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971, è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione;

7. Si rende necessario contenere il livello complessivo della pressione tributaria, anche in considerazione della natura del servizio offerto dai gestori del servizio idrico integrato e, pertanto, applicare le sanzioni amministrative in forma ridotta;

8. A seguito dell'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2022 per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 77/2016, al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione;

9. È necessario procedere ad una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge mediante la stipula degli accordi previsti entro il 31 dicembre 2021 e, pertanto, si rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la seguente legge:

Art. 1.


Oggetto

1. La presente legge definisce i criteri per la determinazione delle somme dovute dai gestori del servizio idrico integrato per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi per le occupazioni del demanio idrico relative alle fattispecie di cui all'art. 2 e definisce il contenuto degli accordi finalizzati alla definizione delle occupazioni del demanio idrico relative alle opere di ciascun gestore.

Art. 2.

Accordi

1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, specifici accordi con la competente direzione regio-



nale volti alla regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall'annualità 2014, alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e all'individuazione delle modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio di riferimento di ciascun gestore del servizio idrico integrato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una somma onnicomprensiva, definita nelle tabelle di cui all'allegato A, per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi delle tipologie di occupazioni di cui all'art. 3, determinata per ciascun gestore sulla base dei criteri di cui alla presente legge.

Art. 3.

Criteri di determinazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree demaniali

1. Le somme di cui all'art. 2, comma 2, sono definite, per ciascun gestore, nelle tabelle di cui all'allegato A della presente legge con riferimento alle seguenti tipologie di occupazione e ai criteri di seguito descritti:

a) occupazioni del demanio regolarmente concesionate (tipologia A). Il calcolo delle somme dovute è commisurato, a decorrere dall'annualità 2016, alla differenza tra l'importo dovuto e l'importo pagato, determinato ai sensi della normativa vigente e definito nella tabella A di cui all'allegato A della presente legge;

b) occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), (tipologia B). Il calcolo delle somme è commisurato alla differenza tra l'importo dovuto e l'importo pagato determinato ai sensi della normativa vigente come definito nella tabella B di cui all'allegato A della presente legge;

c) occupazioni del demanio senza titolo (tipologia C) di cui all'allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2019, n. 428 (Accordo di programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 20/2006 e all'art. 19-ter del regolamento regionale n. 46/2008), afferenti alla tipologia «scarichi acque reflue», non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)*. Il calcolo delle somme è commisurato al valore dei canoni arretrati calcolati per le annualità dal 2014 al 2021, determinati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2017, n. 888, cui si sommano le sanzioni di cui all'art. 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), ridotte ad un terzo ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e determinate a partire dal 1° gennaio 2016. Le somme e le maggiorazioni di cui alla presente lettera non sono gravate da interessi.

All'indennizzo non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della regione). La somma è definita nella tabella C di cui all'allegato A della presente legge.

2. Ai fini della definizione delle somme di cui all'allegato A, tabella B:

a) in deroga all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 77/2016, il canone di riferimento per l'annualità 2016 è commisurato al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;

b) la maggiorazione del 20 per cento è commisurata all'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 10 della legge regionale n. 77/2016.

Art. 4.

Contenuto degli accordi


1. Gli accordi definiscono la regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall'annualità 2014, le modalità di rilascio delle relative concessioni, e le modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio.

2. La somma di cui all'art. 2, comma 2, è corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o, in alternativa, gli accordi definiscono le modalità di rateizzazione della stessa. La rateizzazione non può essere superiore a cinque annualità e ciascuna rata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale ai sensi di quanto previsto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»), deve essere pagata entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di rateizzazione dell'importo, la prima annualità è dovuta entro il 31 dicembre 2021.

3. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall'accordo stipulato o il mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, nei termini definiti nell'accordo, comporta la decadenza dell'accordo medesimo stipulato ai sensi del comma 1.

4. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato sulla compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra le reti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio. A tal fine i soggetti gestori provvedono entro il 31 ottobre 2022 alla trasmissione della documentazione di cui al presente comma.

5. Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell'art. 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 senza beneficiare della procedura semplificata di cui alla presente legge.



6. I gestori si impegnano a comunicare alla direzione regionale competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico, secondo le modalità definite negli accordi.

7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 10, della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016).

8. Le concessioni di cui alla presente legge sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4 con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

9. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.

Art. 5.

Approvazione schema di accordi

1. Gli accordi di cui all'art. 2 sono redatti secondo il modello, allegato B della presente legge.

Art. 6.

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2016.

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

2. Nell'alinea del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016, le parole: «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

3. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016, dopo la parola: «2021» è aggiunta la seguente: «, 2022».

4. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

5. Al comma 13 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «Per gli anni 2016 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2021», le parole: «versata, entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «versata entro il 31 dicembre 2022» e le parole: «ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

Art. 7.

Rinuncia all'adeguamento al tasso di inflazione

1. Per l'annualità 2021, al canone di concessione di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 di-

cembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e al canone di concessione di derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale n. 80/2015, non è applicato l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00247

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 51.

Iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Modifiche alla l.r. 46/2015.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 107 del 28 dicembre 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;



Visto l'art. 3, comma 3-bis, art. 4, comma 1, lettere m-bis) e n-bis), e l'art. 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della legge regionale n. 26/2001);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 7 marzo 2017, n. 9 (Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano «Innovazione - Made in Tuscany» e «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane»). Modifiche alla legge regionale n. 46/2015, ha modificato la legge regionale n. 46/2015 che disciplina le iniziative istituzionali del Consiglio regionale prevedendo, inoltre, l'istituzione del premio «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane» rivolto alle categorie più rappresentative della produttività e del commercio di tradizione della Toscana. Tale premio, con cadenza annuale, nelle intenzioni del legislatore doveva essere finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione del sapere e del saper fare proprio del mondo produttivo e commerciale della Toscana attraverso il conferimento del riconoscimento di «Eccellenza toscana», unitamente ad una somma di denaro;

2. In fase di attuazione, nel caso di specie, a differenza di altri premi regionali, si sono registrate difficoltà organizzative che hanno interferito nella programmazione delle attività propedeutiche alla sua effettiva istituzione e si ritiene pertanto opportuno procedere alla sua soppressione;

3. Il Consiglio regionale intende promuovere la ricerca e l'innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile, nonché l'individuazione di strumenti utili a valutare l'impatto sulle future generazioni delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l'impegno per lo sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un'ampia platea di soggetti pubblici ma anche privati e della società civile;

4. L'abrogazione della previsione normativa concernente il premio regionale «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane» consente di recuperare le relative risorse finanziarie, già a suo tempo previste ma non impegnate, per assegnarle ad una destinazione più aderente alla mutata sensibilità collettiva legata ad esigenze di studio, di ricerca e di prefigurazione della condizione della Toscana del futuro;

5. Inoltre l'esperienza ad oggi maturata ha evidenziato la necessità di apportare alcune limitate modifiche alle denominazioni di ricorrenze e premi già disciplinati dalla legge regionale n. 46/2015;

6. Si stabilisce l'entrata in vigore della legge al 15 gennaio 2022 per assicurare la copertura finanziaria delle misure previste al capo II, il cui finanziamento è previsto a partire dall'annualità 2022;

Approva
la presente legge:

Capo I

INIZIATIVE RELATIVE A FESTE, CELEBRAZIONI E PREMI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 46 (DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FINALITÀ STATUTARIE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/2001)

Art. 1.

*Iniziativa relative a feste, celebrazioni e premi.
Modifiche al preambolo della legge regionale n. 46/2015*

1. Al numero 2 del preambolo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della legge regionale n. 26/2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Capodanno toscano» sono sostituite dalle seguenti: «Capodanno dell'Annunciazione»;

b) le parole: «Innovazione - Made in Tuscany» sono sostituite dalle seguenti: «Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci»;

c) le parole: «e il premio regionale «Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane» sono soppresse.

2. Al numero 4-*quater* del preambolo della legge regionale n. 46/2015 la prima parola: «anniversari» è sostituita dalle seguenti: «personalità storiche», e le parole: «tali anniversari» sono sostituite dalle seguenti: «tali ricorrenze e personalità storiche».

3. Al numero 9 del preambolo della legge regionale n. 46/2015 le parole: «Innovazione - Made in Tuscany» sono sostituite dalle seguenti: «Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci».


4. Il numero 10 del preambolo della legge regionale n. 46/2015 è abrogato.

5. Dopo il numero 10 del preambolo della legge regionale n. 46/2015 è inserito il seguente:

«10-bis. Il Consiglio regionale intende sostenere la ricerca e l'innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile e favorire l'individuazione di strumenti utili a valutare l'impatto sulle generazioni future delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l'impegno per promuovere uno sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un'ampia platea di soggetti pubblici, ma anche privati, e della società civile;».

6. Dopo il punto 10-bis del preambolo della legge regionale n. 46/2015 è inserito il seguente:

«10-ter. Per perseguire le finalità del punto 10-bis, il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio, di ricerca ed eventi finalizzati a costruire le politiche regionali del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale;».



Art. 2.

*Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.
Inserimento del titolo I nella legge regionale n. 46/2015*

1. Prima del capo I della legge regionale n. 46/2015 è inserito il seguente titolo: « Titolo I - Feste, celebrazioni e premi».

Art. 3.

*Soggetti coinvolti nello svolgimento delle iniziative.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 46/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 46/2015 le parole: «di altri enti» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti regionali» e le parole: «del mondo dell'associazionismo di volontariato e del privato non lucrativo della Toscana» sono sostituite dalle seguenti: « degli enti del terzo settore».

Art. 4.

Celebrazioni delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana. Sostituzione della rubrica del capo II-bis della legge regionale n. 46/2015

1. La rubrica del capo II-bis della legge regionale n. 46/2015 è sostituita dalla seguente: «Celebrazione delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana».

Art. 5.

*Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana.
Modifiche all'articolo 3-bis della legge regionale n. 46/2015.*

1. Al comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 46/2015 le parole: «Capodanno toscano» sono sostituite dalle seguenti: «Capodanno dell'Annunciazione».

Art. 6.

*Celebrazione delle personalità storiche della Toscana.
Modifiche all'art. 3-quater della legge regionale n. 46/2015.*

1. La rubrica dell'art. 3-quater della legge regionale n. 46/2015 è sostituita dalla seguente: «Celebrazione delle personalità storiche della Toscana».

2. Al comma 1 dell'art. 3-quater della legge regionale n. 46/2015 le parole: «singoli anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «personalità storiche della Toscana».

Art. 7.

*Premio regionale innovazione Toscana.
Sostituzione della rubrica del capo IV della legge regionale n. 46/2015.*

1. La rubrica del capo IV della legge regionale n. 46/2015 è sostituita dalla seguente: «Premio regionale innovazione Toscana - Amerigo Vespucci».

Art. 8.

*Premio regionale innovazione Toscana.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 46/2015*

1. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 46/2015 è sostituita dalla seguente: «Premio regionale innovazione Toscana-Amerigo Vespucci».

2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 46/2015 le parole: «Innovazione - Made in Tuscany» sono sostituite dalle seguenti: «Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci».

3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 46/2015 le parole: «Innovazione - Made in Tuscany» sono sostituite dalle seguenti: «Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci».

Art. 9.

Iniziative relative a premi. Abrogazioni

1. Il capo V «Premio regionale Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane» della legge regionale n. 46/2015 è abrogato.

2. L'art. 6 «Premio regionale Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane» della legge regionale n. 46/2015 è abrogato.

3. La lettera f) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 46/2015 è abrogata.

Capo II

TOSCANA 2050. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 46/2015

Art. 10.

Toscana 2050. Inserimento del titolo II e del capo I nella legge regionale n. 46/2015

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 46/2015 è aggiunto il seguente titolo: «Titolo II - Toscana 2050».

2. Dopo il titolo II della legge regionale n. 46/2015 è aggiunto il seguente capo: «Capo I - La Toscana del futuro».

Art. 11.

Iniziative relative a Toscana 2050. Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 46/2015.

1. Dopo il capo I del titolo II della legge regionale n. 46/2015 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 8-bis (Iniziative relative a Toscana 2050). — 1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell'immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale.».



Art. 12.

Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050. Inserimento dell'art. 8-ter nella legge regionale n. 46/2015.

1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale n. 46/2015 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-ter (Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050). — 1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l'istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all'art. 8-bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell'immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.

2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta.»

Art. 13.

Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II. Inserimento dell'art. 8-quater nella legge regionale n. 46/2015.

1. Dopo l'art. 8-ter della legge regionale n. 46/2015 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-quater (Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II). — 1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:

per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2022 alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 03 «Ricerca ed innovazione» Titolo 1 «Spese correnti»;

per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2023 alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 03 «Ricerca ed innovazione» Titolo 1 «Spese correnti»;

per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2024 alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 03 «Ricerca ed innovazione» Titolo 1 «Spese correnti».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.»

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2022.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2021

GIANI

(Omissis).

22R00248

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 52.

Disposizioni in materia di tagli culturali. Modifiche alla l.r. 39/2000.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 108 del 29 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Ai sensi della normativa regionale in materia forestale, di cui alla l.r. 39/2000, per taglio culturale si intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico;

2. Anche in seguito ad alcune criticità emerse recentemente sul territorio regionale, si rende opportuno un intervento normativo finalizzato a chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attività, con particolare riferimento agli in-



terventi da eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

*Taglio colturale.
Modifiche all'art. 47-bis della l.r. 39/2000*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 47-bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguarda in modo esclusivo i boschi.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2021

GIANI

(*Omissis*)

22R00249

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 53.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere e) e q), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana);

Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020 (Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del registro unico nazionale del terzo settore);

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561;


Visto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali del 16 dicembre 2021, con il quale si esprime parere favorevole a condizione che sia riconosciuto alle province un ruolo nella tenuta del registro unico nazionale del terzo settore;

Considerato quanto segue:

1. L'art. 45 della legge regionale n. 117/2017, c.d. «Codice del terzo settore», ha previsto l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna regione e provincia autonoma;

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del codice del terzo settore, sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel RUNTS;

3. L'iscrizione degli enti, di cui al sopracitato art. 4, comma 1, nel RUNTS, pertanto, ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di ente del terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal codice del terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti;



4. Secondo le disposizioni del codice del terzo settore, la Regione è tenuta:

a) all'individuazione della struttura competente a gestire il RUNTS su base territoriale e con modalità informatiche denominata «Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore»;

b) a disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del terzo settore, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro sul funzionamento del registro, ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica a rendere operativo il registro;

5. Il 15 settembre 2020 è stato emanato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha disciplinato le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS, le modalità di deposito degli atti nel registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro stesso;

6. La Regione Toscana, nel disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti al RUNTS, intende dare continuità al ruolo dei comuni capoluogo e della città metropolitana, in ragione del rispetto del principio di sussidiarietà, ritenendo il livello comunale il più idoneo a rispondere alle istanze degli enti del terzo settore, vista la lunga esperienza gestionale svolta, sulla base della legislazione regionale, fin dal 1993;

7. In Toscana, infatti, i Comuni capoluogo di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia, Prato, Siena, Pisa e la Città metropolitana di Firenze gestiscono il registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati») e il registro regionale delle cooperative sociali, ai sensi della legge regionale n. 58/2018;

8. Fermo restando l'esclusiva titolarità della funzione provvedimentale in capo all'Ufficio regionale in ossequio alle previsioni del codice del terzo settore e del relativo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, si conferma la collaborazione con i comuni e la città metropolitana suddetti, avvalendosi nella gestione delle procedure, anche telematiche, del registro regionale, a tal fine individuando specifici compiti loro spettanti;

9. L'art. 54 del codice del terzo settore prevede la tras migrazione dei registri esistenti, cioè dei dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al RUNTS e che questa funzione impegnerà i comuni nella fase di primo avvio del funzionamento del registro;

10. Con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561 è stata individuata come data di avvio del RUNTS il 23 novem-

bre 2021 e l'inizio del trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle regioni e province autonome;

11. Si richiama quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 65/2020, in ordine alle abrogazioni delle leggi regionali previste, a decorrere dalla data di operatività del RUNTS individuata nel 23 novembre dal sopracitato decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561;

12. Dalla previsione delle funzioni amministrative in materia di RUNTS in Toscana deriva la necessità di abrogare la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2015, che risulta superata dalle presenti disposizioni;

13. Ritenuto di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali in quanto le province attualmente non gestiscono la tenuta dei registri regionali, alla luce della normativa statale e regionale di riferimento; ciò costituisce motivo ostativo alla possibilità di coinvolgerle nei procedimenti amministrativi preordinati alla gestione del RUNTS;

APPROVA
la presente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto


1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, recante la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del registro unico nazionale del terzo settore, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117/2017, in Toscana.

2. A tal fine disciplina:

a) l'individuazione della struttura regionale indicata come «Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore» ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 117/2017;

b) i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del terzo settore nel RUNTS, ai sensi dell'art. 53, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017;

c) la gestione della tras migrazione dei registri esistenti, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 117/2017 compresa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;



d) le attività di controllo previste dall'art. 90 e 93, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 117/2017 nei confronti degli enti del terzo settore aventi sede legale in Toscana.

3. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 si svolge secondo le procedure, le regole e le modalità, anche informatiche, previste dal decreto ministeriale lavoro 15 settembre 2020.

Art. 2.

Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore

1. Il direttore della direzione regionale individuata dalla Giunta regionale come competente in materia di enti del terzo settore provvede, con proprio atto, all'individuazione dell'ufficio regionale indicato come «Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore», di seguito Ufficio regionale, e all'assegnazione delle risorse umane economiche e strumentali necessarie all'esercizio della funzione.

Art. 3.

Funzioni dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale terzo settore

1. L'Ufficio regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale lavoro 15 settembre 2020:

a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del RUNTS di propria competenza;

b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il RUNTS e dei provvedimenti emanati;

c) accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio regionale presso il quale l'ente è iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;

d) provvede, con cadenza almeno triennale, alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale lavoro 15 settembre 2020;

e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all'art. 93, comma 3, del decreto legislativo n. 117/2017 relativamente agli enti del terzo settore ricadenti nella propria competenza, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 96 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017;

f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 4.

Compiti dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività istruttoria connessa alle funzioni amministrative di cui all'art. 3, ferma restando l'esclusiva titolarità delle funzioni in capo all'Ufficio regionale, lo stesso si avvale dei comuni capoluogo e della Città metropolitana di Firenze nel processo di popolazione iniziale ai sensi dell'art. 9 e nella gestione ordinaria del RUNTS.

2. Ai fini della gestione ordinaria i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze svolgono i seguenti compiti:

a) verificano, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 22 del decreto legislativo n. 117/2017 e degli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, la regolarità formale della documentazione presentata dagli enti che intendano conseguire la personalità giuridica;

b) svolgono l'istruttoria delle domande di iscrizione riferite agli enti avente sede legale nel loro territorio e della cancellazione dalle sezioni del RUNTS e propongono a tali fini, all'Ufficio regionale, l'adozione di uno specifico provvedimento;

c) comunicano all'Ufficio regionale l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di estinzione o lo scioglimento dell'ente, al fine dell'adozione dell'eventuale provvedimento conseguente;


d) conducono la revisione sulla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 4, con cadenza almeno triennale e ne trasmettono l'esito all'Ufficio regionale al fine dell'adozione del provvedimento conseguente;

e) svolgono, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), l'attività di controllo riferendo all'Ufficio regionale al fine dell'adozione dell'eventuale provvedimento conseguente.

3. L'esercizio dei compiti di cui al presente articolo si svolge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanati indirizzi per il coordinamento dell'avvio delle attività e per la gestione ordinaria dei compiti di cui al presente articolo, nonché per garantire l'uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni in materia di registro unico nazionale del terzo settore, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, ferme restando le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 117/2017.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito dei trasferimenti di cui all'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 117/2017, sono stabilite le risorse da assegnare ai comuni capoluogo ed alla Città metropolitana di Firenze. Tali risorse sono ripartite sulla base di una quota fissa, non inferiore al 40 per cento delle stesse, e di una quota variabile, calcolata secondo il criterio della popolazione residente, ed in base ad un indice in riferimento al numero degli enti del terzo settore iscritti nelle articola-



zioni territoriali del RUNTS. La medesima deliberazione stabilisce termini e modalità per la presentazione di relazione relativa alle attività svolte e alle criticità riscontrate.

Art. 5.

Organizzazione telematica

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 3 e 4, l'Ufficio regionale collabora con i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze anche mediante il collegamento secondo le modalità telematiche previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.

2. Gli uffici degli enti locali competenti costituiscono articolazioni telematiche dell'Ufficio regionale del RUNTS e ad essi sono garantiti gli accessi necessari per l'esercizio congiunto delle funzioni.

Capo III

CONTROLLI E COORDINAMENTO

Art. 6.

Controllo e vigilanza sulle fondazioni del terzo settore

1. Ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 117/2017, l'Ufficio regionale esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni del terzo settore secondo quanto disposto dall'art. 25 del codice civile.

2. Le fondazioni del terzo settore sono tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.

Art. 7.

Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni del terzo settore

1. L'Ufficio regionale può disporre, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 117/2017, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 26 e 28 del codice civile, il coordinamento delle attività di più fondazioni del terzo settore, l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.

Art. 8.

Controllo sugli enti del terzo settore

1. L'Ufficio regionale esercita le attività di controllo sugli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 93, comma 3, del decreto legislativo n. 117/2017.

2. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo di cui al comma 1, la Regione può coinvolgere i soggetti di cui all'art. 93, comma 5, del decreto legislativo n. 117/2017, mediante specifici accordi. Lo svolgimento di tali attività è subordinato all'emanazione di specifico decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali così come indicato all'art. 96, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Disposizioni sulla trasmigrazione dei dati al RUNTS

1. A partire dalla data di attivazione del RUNTS, ai fini della trasmigrazione dei dati dai registri regionali, i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze, con riferimento agli enti aventi sede nel loro territorio, svolgono i seguenti compiti:

a) comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, i dati in loro possesso relativi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;

b) verificano la sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 117/2017 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.

Art. 10.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 22/2015.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) è abrogata.

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2015 le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

Art. 11.


Relazione di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 117/2017. Invio al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, a fini conoscitivi, la relazione trasmessa annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento dei maggiori oneri relativi alle funzioni amministrative di avvio e gestione del registro unico nazionale del terzo settore, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 117/2017 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 08 «Cooperazione e associazionismo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021/2023.



2. Dall'attuazione degli articoli 5, 7 e 8, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00250

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 54.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 110 del 30 dicembre 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno anticipare ai comuni toscani la somma di 3 milioni di euro per la progettualità di opere pubbliche, somma che, tradotta in lavori, in virtù dell'effetto moltiplicatore, dovrebbe consentire il finanziamento sul territorio regionale di opere pubbliche per un ammontare di circa euro 30/33 milioni;

2. Al fine di migliorare gli *standard* di sicurezza oltre i requisiti normativi ed incrementare gli investimenti in sicurezza delle imprese è opportuno prevedere contributi da destinare al sostegno di interventi su tutti gli aspetti legati al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro;

3. È necessario un sostegno finanziario agli interventi di riqualificazione degli impianti di risalita della montagna toscana, che rivestono un ruolo fondamentale nelle strategie di valorizzazione turistica della regione;

4. Risulta parimenti necessario introdurre ulteriori misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici;

5. È opportuna la partecipazione alle spese per la realizzazione, nel Comune di Firenze, di un impianto natatorio anche con funzione di punto di riferimento a livello regionale per l'attività agonistica;

6. È opportuno assegnare un contributo straordinario al Comune di Pietrasanta per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'immobile dell'ex mercato comunale;

7. È opportuno finanziare interventi di ripristino, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di tratti di strada ricadenti nei Comuni di Loro Ciuffenna, Castel San Niccolò e Montemignao;

8. Al fine di compensare il Comune di Lastra a Signa dei disagi subiti a seguito della chiusura della carreggiata della SGC FI-PI-LI in direzione di Firenze, per il movimento franoso che si manifestato, è opportuno finanziare interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale;

9. È opportuno finanziare la realizzazione di una rotonda stradale nei pressi del cosiddetto «Ponte della Steccaia», luogo di confine tra i territori a Nord della Provincia di Siena e quelli a Sud dell'area metropolitana di Firenze;


10. È opportuno finanziare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un segmento di strada che sia in grado di connettere la SS66 (all'altezza di Pontepetri), con la SS64 (all'altezza del Signorino), strada dal rilevante valore di interconnessione fra due assi strategici funzionali al collegamento Pistoia - Modena da un lato e Pistoia Bologna dall'altro;

11. È opportuno cofinanziare i lavori di demolizione del ponte esistente e la realizzazione di un nuovo impalcato presso il Comune di Foiano della Chiana;

12. È opportuno concedere un contributo per la messa in sicurezza del ponte comunale in località Calcinaia, infrastruttura strategica è rilevante che mette in collegamento il Nord della Valdera e la Lucchesia con Pontedera, la zona industriale di Gello e la strada di grande comunicazione FI-PI-LI, nonché il Capoluogo di Calcinaia con la frazione di Oltrarno;

13. È confermata la necessità, per la comunità elbana, di fruire del servizio della continuità territoriale, finanziando tale attività anche per le annualità 2023 e 2024;

14. In considerazione dell'importanza che la strada provinciale n. 26 in località Il Piano nel territorio del Comune di Rio riveste, soprattutto per i collegamenti con il porto di Rio Marina, è opportuno concedere un contributo di euro 1.000.000,00 per la realizzazione delle opere di ripristino, previa stipula di apposito accordo;



15. Con deliberazione 29 marzo 2021, n. 293, la giunta regionale ha approvato il protocollo per lo sviluppo di progetti di assistenza sanitaria integrata e riqualificazione di edifici scolastici nella Provincia di Siena tra la Regione Toscana, la Provincia di Siena, il Comune di Siena, l'Azienda USL Toscana Sud Est e l'Azienda ospedaliero-universitaria senese: tale protocollo di intesa prevede, tra l'altro, contributi a favore della Provincia di Siena per portare avanti interventi di recupero, costruzione e ristrutturazione di edifici e di nuove palestre scolastiche di propria competenza;

16. È necessario destinare risorse finanziarie agli enti locali che dimostrano un incremento dei costi per portare a conclusione interventi di edilizia scolastica derivato dall'aumento dei prezzi delle materie prime;

17. È necessario emanare una norma che supporti giuridicamente l'assegnazione all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA), un contributo straordinario di euro 1.100.000,00;

18. Al fine di garantire il sostegno economico ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di maggior disagio economico e considerando i dati disponibili relativi al numero delle domande pervenute negli ultimi due anni distribuite per fasce di ISEE, viene riproposto l'intervento di sostegno economico a famiglie con figli minori disabili gravi;

19. È opportuno concedere un contributo al Comune di Chiusi della Verna per la realizzazione di un percorso per l'accesso dei disabili presso il santuario di La Verna, in occasione delle celebrazioni degli ottocento anni dalle stimmate di San Francesco;

20. È opportuno concedere ai Comuni di Volterra e Abetone-Cutigliano un contributo straordinario per l'anno 2022 in concomitanza al conferimento ai suddetti dei titoli rispettivamente di «Città toscana della cultura 2022» e «Città toscana dello sport 2022»;

14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Progettazione di interventi finanziabili da Fondi di coesione europei o nazionali

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari in favore di comuni e consorzi di bonifica della Toscana, fino all'importo massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, di cui il 30 per cento destinato ai consorzi di bonifica, per la progettazione di interventi finanziabili con Fondi di coesione europei o nazionali, nonché le missioni e le componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da realizzarsi sul territorio toscano.

2. Per l'assegnazione delle risorse sono stabiliti i seguenti requisiti e criteri:

a) tutti i progetti, per essere ammissibili al finanziamento, devono avere una progettazione di fattibilità tecnico economica e una stima dei costi di progettazione, effettuata mediante indagine di mercato o con quantificazione dei costi interni, in caso di progettazione, anche parziale, effettuata direttamente dall'ente;

b) il finanziamento deve prevedere la progettazione esecutiva degli interventi, o comunque tale da consentire l'appalto delle opere in progetto.

3. Per le domande di ammissione a finanziamento presentate dai comuni a valere sui Fondi PNRR:

a) i progetti potenzialmente finanziabili sono individuati mediante specifici bandi di selezione per la formazione di graduatoria, suddivisi, ove sia ritenuto opportuno, per missioni e componenti;

b) il riparto delle risorse tra le diverse missioni e componenti del PNRR di cui al comma 1, dovrà essere effettuato in quota proporzionale all'entità delle richieste ammissibili presentate sui bandi;

c) è data priorità, in ordine di rilevanza:

1) alle progettazioni di comuni di piccole dimensioni, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e medie dimensioni, ovvero aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ma inferiore a 20.000 abitanti, presentate in forma congiunta;

2) alle progettazioni di comuni di piccole dimensioni, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e medie dimensioni, ovvero aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ma inferiore a 20.000 abitanti, presentate da singolo comune;

3) alla progettazione esecutiva di progetti che hanno già una progettazione definitiva non idonea per l'appalto delle opere;

d) non possono essere presentate più di tre domande per i piccoli comuni e non più di due per i comuni di medie dimensioni.


4. Per le domande di ammissione a finanziamento presentate dai consorzi di bonifica è data priorità, in ordine di rilevanza:

a) ai progetti presentati dai consorzi di bonifica che abbiano il livello progettuale di fattibilità tecnico economica approvato in linea tecnica con procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) acquisito;

b) alla data di presentazione delle domande.

5. In conseguenza del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento la cui progettazione è stata sostenuta dal Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono rimborsate, da parte dell'ente beneficiario, al bilancio della Regione Toscana per essere riassegnate al medesimo Fondo di cui al comma 1.

6. Con deliberazione della giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori modalità tecniche e attuative, in particolare relative a componenti e missioni del PNRR, e quelle di erogazione e rendicontazione del contributo.



7. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» titolo 1 «Spesa corrente» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 2.

Contributi a fondo perduto per la sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Al fine di intervenire concretamente a sostegno delle imprese operanti nei comparti che registrano indici più significativi di incidenti sui luoghi di lavoro e di ridurre significativamente i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, per un importo massimo complessivo di 3.000.000,00 euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno di interventi su tutti gli aspetti legati al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 *final* (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e del regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. Con deliberazione della giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).

4. All'onere di spesa di cui comma 1, per un massimo di euro 3.000.000,00 nell'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 01 «Industria, PMI, artigianato», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 3.

Contributo straordinario per la riqualificazione, l'innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana.

1. La giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 3.000.000,00 nel triennio 2022-2024 a favore degli enti proprietari di impianti di risalita della montagna toscana, o di loro concessionari, allo scopo di sostenere l'esecuzione di opere pubbliche di riqualificazione, rinnovo e

potenziamento degli impianti, e altresì di acquisire al patrimonio pubblico impianti di proprietà privata per le medesime finalità di riqualificazione e ammodernamento, anche ai fini di una fruizione turistica estesa alle diverse stagionalità dell'anno. Le opere di investimento o di manutenzione straordinaria e le acquisizioni al patrimonio pubblico possono riguardare anche le piste, gli impianti di innevamento e le strutture connesse agli impianti stessi. Per l'acquisizione al patrimonio pubblico di impianti di proprietà privata finalizzata alla riqualificazione e all'ammodernamento degli stessi è riservata una quota percentuale pari al 20 per cento del contributo straordinario complessivo autorizzato nel triennio 2022-2024 dal presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1, da concedere nella misura massima dell'80 per cento dei costi ammissibili, costituisce aiuto agli investimenti per le infrastrutture sportive di cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014. Possono essere beneficiari anche i privati concessionari, limitatamente ai beni oggetto della concessione, purché individuati in maniera aperta e trasparente, con applicazione di un corrispettivo di mercato ai sensi dell'art. 56 dello stesso regolamento e purché l'atto di concessione preveda la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.

3. Il contributo di cui al comma 1, può intervenire anche a titolo di cofinanziamento di opere già ammesse a contributo statale, per coprire eventuali maggiori oneri di realizzazione. In tal caso, si applicano le regole stabilite nella concessione del contributo statale.

4. Con deliberazione della giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché i criteri di attivazione del contributo nella fattispecie di cui al comma 3.


5. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 600.000,00 per l'anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4.

Ulteriori misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività fieristiche sul territorio regionale gravemente colpite dall'emergenza da COVID-19, la regione riconosce agli enti fieristici di cui all'art. 79, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto per gli anni 2023 e 2024.

2. Per accedere al contributo l'ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 settembre 2024 deve organizzare direttamente almeno due manifestazioni fieristiche.



3. Il contributo, calcolato per il 70 per cento in quota fissa per ciascun beneficiario e per il restante 30 per cento in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all'effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di «superficie netta» si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 62/2018.

4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), o ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui ai regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 1407/2013.

5. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale alla nei limiti della spesa massima prevista.

6. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità relative alla presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.

7. Per l'attuazione dell'intervento è autorizzata la spesa massima di euro 340.000,00 di cui euro 170.000,00 per l'anno 2023 ed euro 170.000,00 per l'anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 01 «Industria, PMI e artigianato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 e 2024.

Art. 5.

Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del nuovo impianto natatorio «Pegaso»

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale a favore del Comune di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 5.000.000,00 nel biennio 2022-2023, per sostenere le spese relative alla realizzazione del nuovo impianto natatorio «Pegaso», posto nell'area di San Bartolo a Cintoia.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato previa stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, da sottoscrivere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in cui sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.500.000,00 per il 2022 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.

Art. 6.

Contributo straordinario al Comune di Pietrasanta per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex mercato comunale destinato a spazio espositivo.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale a favore del Comune di Pietrasanta, per un importo complessivo pari

a euro 1.000.000,00 nell'annualità 2022, per sostenere le spese relative al recupero e alla rifunzionalizzazione dell'ex mercato ortofrutticolo comunale, al fine di creare un nuovo spazio espositivo destinato alla collezione permanente dell'artista Igor Mitoraj.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato previa stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Pietrasanta, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse assegnate.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 1.000.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 7.

Contributo al Consorzio 1 Toscana Nord per l'esecuzione dell'intervento sul Rio Isolella, sistemazione idraulica del tratto tra le località San Quirico di Moriano e Villa Ciurlo in Comune di Lucca.

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio 1 Toscana Nord un contributo a fronte della spesa sostenuta per l'esecuzione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) denominato «Rio Isolella, sistemazione idraulica del tratto tra le località San Quirico di Moriano e Villa Ciurlo in Comune di Lucca», fino all'importo massimo di euro 209.200,00.


2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 209.200,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 8.

Interventi straordinari per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti locali interessati, contributi straordinari fino ad un massimo di euro 1.800.000,00 nel triennio 2022-2024 per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno attraverso interventi di ripristino, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di tratti di strada ricadenti nei Comuni di Loro Ciuffenna, Castel San Niccolò e Montemignao.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per il 2022, euro 750.000,00 nel 2023 ed euro 750.000,00 nel 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2023, annualità 2022, 2023 e 2024.



Art. 9.

Interventi straordinari sulla viabilità locale nel Comune di Lastra a Signa

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Lastra a Signa, previa stipula di specifico accordo, un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 nell'anno 2022 per il ripristino e la messa in sicurezza di tratti di viabilità locale nel medesimo comune interessati dall'aumento del traffico determinato dai lavori sulla SGC FI-PI-LI.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2023, annualità 2022.

Art. 10.

Interventi straordinari sulla viabilità locale collegata alla strada regionale 429

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Città metropolitana di Firenze, previa stipula di specifico accordo con la Città metropolitana di Firenze e gli altri enti locali interessati, contributi straordinari fino ad un massimo di euro 425.000,00 nel biennio anno 2022-2023 al fine di adeguare uno snodo viario nel Comune di San Gimignano interessato dalla riorganizzazione della viabilità collegata al nuovo tracciato della strada regionale 429.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 nel 2022 e 225.000,00 nel 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2023, annualità 2022.

Art. 11.

Interventi straordinari sulla viabilità locale in Provincia di Pistoia

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Pistoia, previa stipula di specifico accordo, un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 80.000,00 nell'anno 2022, per finanziare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un segmento di strada in grado di connettere la SS66 all'altezza della località Pontepetri, con la SS64 all'altezza della località Signorino.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 12.

Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di euro 90.000,00 per l'anno 2022 in favore del Comune di Foiano della

Chiana, per la realizzazione di lavori di demolizione e rifacimento di un ponte posto in via Quarata, in località Renzino, frazione del medesimo comune, previa stipula di specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 90.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 13.

Contributo straordinario al Comune di Calcinaia

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Calcinaia un contributo per un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2022, per il completamento dei lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte comunale su via Giovanni XXIII, a seguito di richiesta del legale rappresentante dell'ente con allegata apposita relazione del RUP che precisi e quantifichi le effettive maggiori spese.

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della missione, programma, titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 14.


Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 3.300.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 2.200.000,00 per gli anni 2023 e 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 04 «Altre modalità di trasporto», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024 secondo la seguente articolazione per anno:

- a) euro 1.100.000,00 per l'anno 2023;
- b) euro 1.100.000,00 per l'anno 2024.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e rela-



tive procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), all'onere massimo di euro 1.100.000,00 per l'anno 2025 si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 15.

Interventi straordinari per la viabilità locale nel Comune di Rio - Isola d'Elba

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di euro 980.000,00 per l'anno 2022 alla Provincia di Livorno per la realizzazione delle opere di ripristino di tratti della strada provinciale n. 26 in località II Piano nel territorio del Comune di Rio - Isola d'Elba, previa stipula di specifico accordo con la provincia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00 per l'anno 2022 ed euro 280.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.

Art. 16.

Contributo a favore della Provincia di Siena

1. Per attivare la realizzazione, nel territorio della Provincia di Siena, di interventi di recupero, costruzione e ristrutturazione di edifici e di nuove palestre scolastiche, la giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Siena un contributo straordinario *una tantum* fino all'importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2022.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle progettualità di cui al comma 1.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica (solo per le regioni)», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 17.

Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'emergenza dovuta all'incremento dei costi in edilizia scolastica

1. Al fine di sostenere gli enti locali che vogliono realizzare interventi di edilizia scolastica, è istituito un Fondo di euro 1.000.000,00.

2. Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall'aumento dei prezzi delle materie prime.

3. Il fondo finanzia:

a) dal cinquanta all'ottanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto definitivo e quanto previsto dal progetto esecutivo;

b) dal cinquanta all'ottanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto e le effettive spese da sostenere per portare a termine la realizzazione dell'intervento.

4. La percentuale di contributo regionale è parametrata alla graduatoria generale di cui all'art. 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Per i progetti di edilizia scolastica realizzati dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze si fa riferimento al comune nel cui territorio il progetto è realizzato.

5. La giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 18.

Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA)

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario *una tantum* pari ad euro 1.100.000,00, di cui euro 550.000,00 sull'annualità 2023 ed euro 550.000,00 sull'annualità 2024, all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA), per la realizzazione degli interventi necessari a rendere idoneo all'utilizzo, quale nuova sede per le proprie attività, il complesso di archeologia industriale denominato «ex Meccanotessile», di proprietà del Comune di Firenze.


2. Con deliberazione della giunta regionale sono definite modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte per euro 550.000,00 sull'annualità 2023 ed euro 550.000,00 sull'annualità 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica (solo per le regioni)», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 e 2024.

Art. 19.

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

1. La regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale *una tantum* per il 2022 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di *handicap* grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone *handicappate*).



2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2022. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla regione, che provvede ai relativi pagamenti.

4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:

a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;

b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana;

c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.

5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l'*handicap* grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della regione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.850.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 05 «Interventi per le famiglie», titolo 01 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 20.

Contributo straordinario al Comune di Chiusi della Verna

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusi della Verna un contributo straordinario di 500.000,00 euro per l'anno 2022 per interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un percorso per l'accesso dei disabili presso il Santuario di La Verna, in occasione delle celebrazioni degli ottocento anni dalle stimmate di San Francesco.

2. Il contributo di cui al comma 1, è erogato previa stipula di accordo fra la regione e il Comune di Chiusi della Verna che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 02 «Interventi per la disabilità», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 21.

Conferimento del titolo «Città toscana della cultura 2022»

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), istituisce, per l'anno 2022, il titolo di «Città toscana della cultura» e lo conferisce al Comune di Volterra.

2. Per il fine di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata all'erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di Volterra fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2022, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 250.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.

Art. 22.

Conferimento del titolo «Città toscana dello sport 2022»

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) istituisce il titolo «Città toscana dello sport» per l'anno 2022 e lo conferisce al Comune di Abetone Cutigliano.

2. Per il fine di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata all'erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di Abetone Cutigliano fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2022 a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.


Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024).



Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00251

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2022, n. 2.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 Speciale del 28 gennaio 2022*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 2

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 62/1 del 30 dicembre 2021;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2;

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 DELLA REGIONE ABRUZZO (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Spese obbligatorie

1. Per il triennio 2022/2024 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2022/2024, denominato «Elenco delle Spese Obbligatorie».

Art. 2.

Disciplina dei vincoli di spesa

1. Per il triennio 2022/2024 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa, così come indicato negli allegati all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge di bilancio 2022/2024, denominati «Fondi vincolati statali e comunitari» e «Fondi vincolati regionali».

Art. 3.

Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno

1. Per il triennio 2022/2024 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella «Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno», costituente l'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 4.

Rifinanziamento di leggi regionali


1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali», costituente l'Allegato 2 alla presente legge.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 5.

Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico

1. Per il triennio 2022/2024 le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate per un importo pari ad euro 8.736.309,97 per l'esercizio 2022, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2023 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2024, agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza genii civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato «Fondi vincolati regionali», di cui all'art. 2 della presente legge, fatte salve le successive determinazioni del caso.



2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2022/2024.

3. Per il triennio 2022/2024 è sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto al comma 1.

Art. 6.

Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico

1. Alla luce dell'assegnazione, prevista in virtù dell'emergenza COVID-19 con riferimento all'esercizio 2020, del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex art. 111 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio 2022 è autorizzata l'iscrizione delle restanti assegnazioni eventualmente riconosciute a detto titolo dalle competenti Autorità governative, nei limiti dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, da destinare al finanziamento delle funzioni regionali, fatto comunque salvo il rispetto del dispositivo della Sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 10 novembre 2021, in materia di ammortamento del disavanzo per gli esercizi 2014 e 2015.

2. All'esito dell'accertamento delle maggiori somme di cui al comma 1, nell'esercizio 2022, con proprio provvedimento la Giunta regionale individua, nelle forme di legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, le funzioni e gli interventi da finanziare per il corrispondente importo, con priorità ai seguenti interventi di spesa: cofinanziamento del PSR per l'importo pari a 3 milioni di euro; interventi in materia di cultura e turismo per un importo pari ad 1 milione di euro (TSA, Borghi più belli ed altri); progetto MOVE-TE, sistema di trasporto funiviario per un importo pari ad 1 milione di euro. Nei limiti delle ulteriori disponibilità eventualmente accertate sono finanziati i seguenti interventi: cofinanziamento di progetti nazionali e comunitari, realizzazione di grandi eventi sportivi, valorizzazione dell'attività del CRUA e del COTIR, interventi in materia agro-alimentare, interventi per fronteggiare il fenomeno dell'erosione della costa, interventi per il sostegno alle imprese della pesca che operano nel porto di Pescara, partecipazione alla Fondazione «Di Persio-Pallotta» e finanziamento della stessa per un importo annuale pari ad euro 200.000,00 e del Museo della Perdonanza Celestiniana per un importo annuale pari ad euro 100.000,00, gratuità del servizio di trasporto a favore del personale in forza all'esercito, valorizzazione dell'attività Istituto zooprofilattico, spese necessarie al funzionamento della struttura della ZES e per interventi di riqualificazione del patrimonio e di aree urbane, e nei Comuni di Vasto per euro 80.000,00, di Francavilla per euro 100.000,00 ed Opi per euro 20.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso; interventi di valorizzazione, fruizione sentieri e rifugi nel comprensorio turistico del Voltigno per un importo pari ad euro 200.000,00; euro 150.000,00 all'Istituto tecnico superiore di Ortona per l'avviamento ai corsi di formazione per il personale ferroviario specializzato; contributo per progettazione, organizzazione e attuazione di corsi formativi per preparatore treno e agente di condotta. Allo stanziamento delle somme si provvede con apposite variazioni di bilancio.

Art. 7.

Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. È previsto nella Missione 20, Programma 3, un apposito stanziamento finalizzato dall'accantonamento della spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali», dell'importo pari di euro 8.608.399,51 per l'anno 2022, di euro 4.188.870,98 per l'anno 2023 e di euro 13.210.756,89 per l'anno 2024.

2. Con specifico provvedimento di Giunta regionale sarà costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale, nel termine del 31 dicembre 2023, una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 8.

Pareggio di Bilancio

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti mediante assunzione di provvedimenti, qualora dai monitoraggi periodici dovessero evidenziarsi situazioni di criticità e ciò anche con riguardo al limite di cui all'art. 1, commi 779 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Art. 9.

Modifiche alle leggi regionali 91/1994, 6/1999, 49/2013, 10/2018, 23/2021

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La regione svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di vigilanza e di controllo in materia di diritto allo studio universitario.»

b) dopo il comma 2 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La regione, nell'erogazione di eventuali ed eccezionali misure a sostegno degli studenti universitari residenti in Abruzzo, iscritti ad atenei italiani ed appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, si avvale del supporto delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 3.»

2. Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo il comma 10 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. La regione stabilisce in relazione alla tassa automobilistica regionale che l'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato:

a) mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

b) mediante ordinanza ingiunzione, senza previa contestazione, emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

10-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, esercita la facoltà di cui al comma 10-bis e ne stabilisce la decorrenza.»

3. Alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio «Paese dell'Affresco», di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri «Paese dipinto») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Riconoscimento di Treglio «Paese dell'Affresco», di Azzinano di Tossicia, Casoli di Atri «Paese dipinto» e Villa Illi di Colledara «Paese della storia e della memoria»»;

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunta la seguente:


«c-bis) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione «I muri raccontano ... L'Unità d'Italia» riconosce a Villa Illi di Colledara (TE) la qualifica di «Paese della Storia e della Memoria»».

4. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili), all'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale e sponsorizzazioni».

b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Al fine di promuovere l'immagine dell'Abruzzo in un contesto sportivo e sociale, la regione, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia, può attivare forme di sponsorizzazione di atleti e squadre sportive regionali.



3-quater. Le sponsorizzazioni di cui al comma *3-ter* sono rivolte a società professionistiche e dilettantistiche, nonché a singoli atleti, quali giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata, anche in relazione alla partecipazione delle relative squadre o dei singoli atleti a competizioni di livello nazionale o internazionale.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *3-ter* e *3-quater* si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.»

5. Alla legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni), dopo il comma 7 dell'art. 35 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai titoli autorizzativi già rilasciati alla data del 2 dicembre 2021.»

Art. 10.

Misure straordinarie in favore della Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti

1. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 2011/24/UE, della direttiva n. 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) n. 717/2013, del regolamento (CE) n. 1069/2009, del regolamento (CE) n. 852/2004, del regolamento (UE) n. 234/2011, del regolamento (UE) n. 1169/2011, del regolamento (UE) n. 609/2013, del regolamento (CE) n. 2023/2006 e del regolamento (CE) n. 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) e dall'art. 3 del D.P.G.R. n. 2/2014, è concesso per gli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo annuo pari ad euro 300.000,00 per spese di funzionamento in favore della Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti quale «Teatro lirico di tradizione».

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 300.000,00 annui, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61656/1 denominato «Contributo straordinario al Teatro Marrucino di Chieti» per euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 11.

Concessione di credito all'ADSU di Chieti

1. È autorizzata una concessione di credito, nella forma di concessione di finanziamento, all'Azienda per il diritto allo studio di Chieti per euro 900.000,00 finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria, per l'esercizio 2022, dell'avvio dei cicli finanziari relativi agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione delle residenze universitarie ubicate nelle città di Chieti e Pescara, derivanti, rispettivamente, dalla riconversione dell'ex caserma Pierantoni e dell'ex complesso denominato Ferrhotel.

2. Il finanziamento è restituito entro l'esercizio 2022 in ragione dei trasferimenti che l'Azienda di cui al comma 1 riceverà dallo Stato a valere sui finanziamenti concessi per lo scopo. All'atto della concessione del finanziamento l'Azienda beneficiaria provvede alla iscrizione del debito sul proprio bilancio ed approva, con atto del consiglio di amministrazione, il piano finanziario di rimborso dello stesso coerente con il piano finanziario approvato con atto della Giunta regionale con il quale si dispone il trasferimento delle risorse finanziarie.

3. Per le finalità del presente articolo è istituito nell'esercizio 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, alla Missione 04, Programma 04, Titolo 2, il capitolo di spesa da denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per l'avvio dei lavori per la realizzazione di residenze universitarie» con dotazione di euro 900.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 300, il capitolo di entrata da denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per l'avvio dei lavori per la realizzazione di residenze universitarie - reintroito somme», con dotazione di euro 900.000,00.

Art. 12.

Assegnazione Fondi vincolati per spese tecniche realizzazione residenze universitarie Chieti-Pescara

1. Per il rifinanziamento delle spese tecniche relative alla realizzazione delle residenze universitarie presso la ex Caserma Pierantoni di Chieti e presso la struttura ex Ferrhotel di Pescara, all'Azienda per il diritto agli studi universitari Chieti/Pescara è riconosciuto un trasferimento di importo complessivo di euro 1.200.000,00, erogato nell'ammontare di euro 500.000,00 nell'esercizio 2022 e di euro 700.000,00 nell'esercizio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede con gli appositi stanziamenti a valere sul bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 13.

Fondo per la sussidiarietà per il terzo settore e modifica all'art. 19 della legge regionale n. 1/2021

1. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiati dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Abruzzo istituisce un fondo di sussidiarietà per la concessione diretta di contributi per il funzionamento di tutti gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) comprese le associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e dalla normativa statale di riferimento ed in particolare dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono stabiliti criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo provvede il Servizio segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e comunicazione del Consiglio regionale.

5. Il fondo di sussidiarietà di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale, per l'anno 2022, di euro 10.000,00, la cui copertura è assicurata con le risorse iscritte sul capitolo 11102, Missione 1, Programma 1, titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024.

6. Al comma 32 dell'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)) le parole «per il solo anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «per i soli anni 2020 e 2021».

Art. 14.

Contributo straordinario al Comune di Vasto per l'esecuzione di lavori di adeguamento e messa a norma dello stadio comunale Aragona

1. La Regione Abruzzo concede al Comune di Vasto, per l'anno 2022, un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di adeguamento e messa a norma dello stadio comunale Aragona per una spesa prevista di euro 200.000,00.


2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Contributo a favore del Comune di Vasto per l'esecuzione di lavori di adeguamento e messa a norma dello stadio comunale Aragona», istituito nella parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, Missione 06 «Politiche giovanili sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale», con stanziamento di euro 200.000,00.

3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede con riduzione della spesa per l'ammontare di euro 200.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dell'esercizio 2022.

Art. 15.

Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui all'Allegato 3, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2022 è autorizzata l'iscrizione di



un Fondo denominato «Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali», di un importo complessivo pari ad euro 8.678.000,00.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2022, ovvero ancora dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 8.678.000,00.

3. All'esito dell'accertamento, ovvero dell'assegnazione delle somme, ovvero maggiori stime di cui al comma 2, sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2022.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2022/2024.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 62/1 del 30 dicembre 2021, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

22R00268

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 31.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 59 del 24 dicembre 2021)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Nelle more della riorganizzazione delle ex province regionali in ordine alle funzioni e agli organi elettivi, alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 6 ed al comma 7 dell'art. 14-*bis* le parole «nel turno elettorale da svolgersi nell'anno 2021» sono sostituite dalle parole «nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022»;

b) L'art. 51 è sostituito dal seguente: «Art. 51 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni di presidente del libero consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, mentre le funzioni del consiglio del libero consorzio comunale di cui al comma 2 dell'art. 7-*bis* e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'art. 14-*bis* sono svolte rispettivamente dall'assemblea del libero consorzio comunale e dalla conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, l'Assemblea del libero consorzio comunale e la conferenza metropolitana adottano un regolamento provvisorio che stabilisce le maggioranze per le deliberazioni, sulla base di criteri di ponderazione in relazione alla popolazione dei comuni appartenenti all'ente di area vasta.».

2. Le elezioni dei consigli metropolitani di cui all'art. 14-*bis*, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1, sono indette dai rispettivi sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi consorzi comunali di cui all'art. 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 1.

3. Alle elezioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5.

4. Le assemblee dei liberi consorzi comunali e le conferenze metropolitane, qualora non già costituite, si insediano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 18 dicembre 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
ZAMBUTO

22R00259



LEGGE 18 dicembre 2021, n. 32.

Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 59 del 24 dicembre 2021)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti continuano ad applicarsi, a domanda, anche in ragione di fatti verificatisi anteriormente alla data del 17 settembre 1999.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 dicembre 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica
ZAMBUTO*

(Omissis)

22R00260

LEGGE 18 dicembre 2021, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di Irsap. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 59 del 24 dicembre 2021 - n. 74)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. All'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Tra le predette opere infrastrutturali, le strade sono cedute al comune competente per territorio, mentre le infrastrutture del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d'uso al soggetto gestore»;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: «, ivi inclusa la gestione di fondi regionali, statali e comunitari destinati alle imprese di cui al comma 1 nel rispetto delle relative discipline, anche al fine di rafforzare la ricerca e l'innovazione, sostenere la digitalizzazione, sostenere interventi per l'internalizzazione e l'export»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:


«3 bis. L'Irsap può attivare presso le sue articolazioni territoriali, senza ulteriori oneri, sportelli di assistenza alle imprese ricadenti nei territori di rispettiva competenza, per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, lettere h) e i).».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. All'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «e proventi derivanti dalla corresponsione degli oneri di costruzione di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 16»;



b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole: « successive modificazioni ».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'Irsap:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.».

Art. 4.

*Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. L'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 5.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«1. Il consiglio di amministrazione è formato da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. È composto:

- a) dal presidente, individuato dal Presidente della Regione;
- b) da due componenti individuati dall'Assessore regionale per le attività produttive;
- e) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese industriali e delle piccole e medie imprese;
- d) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.

1-bis. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, le organizzazioni rappresentative legittimate di cui alle lettere c) e d) del comma 1 propongono una doppia designazione nel rispetto dell'equilibrio di genere.».

2. Al comma 2, lettera h), dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2012 dopo la parola «adotta» sono inserite le parole «gli atti regolamentari ed».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. All'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'art. 7, comma 1» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'art. 7, comma 1» sono soppresse;

c) al comma 6 le parole «, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati» sono soppresse.

Art. 7.

*Modifica dell'art. 13 della legge regionale
12 gennaio 2021, n. 8*

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 è sostituito dal seguente: «Gli uffici di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, si articolano in strutture di dimensione intermedia le quali possono comprendere uno o più uffici periferici.».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. All'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, quarto periodo, le parole «acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta» sono soppresse;

b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo «In tali aree, fino all'approvazione definitiva dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, in deroga alle previsioni dei piani regolatori vigenti, possono essere autorizzati indifferentemente insediamenti di tipo industriale o artigianale nel rispetto degli indici di zona dei vigenti piani. Sulle suddette aree trovano applicazione le procedure di cui al comma 5 e seguenti dell'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni che si intendono estese anche agli immobili che insistono sulle aree da espropriare.».



Art. 9.

*Modifiche all'art. 16 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. All'art. 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica» sono sostituite dalle parole «, nel caso di effettiva disponibilità di terreni o rustici, ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal presente articolo»;

b) al comma 2 le parole «di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati» sono sostituite dalle parole «dell'avviso pubblico di cui al comma 1, a predisporre una graduatoria che, approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, è comunicata agli interessati»;

c) al comma 9, dopo la parola «acquirente» la parola «di» è sostituita dalle parole «a non alienare l'immobile e a»;

d) al comma 9 le parole da «cinque anni» fino a «iniziati» sono sostituite dalle parole «tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, per non più di diciotto mesi con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli.»;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9 bis. Al fine di favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree siciliane di crisi industriale complessa, fermo restando quanto previsto dal comma 9, il prezzo di vendita è diminuito del 50%. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;

f) all'inizio del comma 11 le parole da «Trascorsi» fino a «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'Irsap, può mutare la medesima attività ovvero trasferire l'immobile ad altri soggetti, fatto salvo l'obbligo del pagamento degli oneri di cui al comma 13 e del mantenimento del vincolo di destinazione urbanistica. L'Istituto, su motivata istanza dell'impresa, con delibera del Consiglio di amministrazione, può consentire il mutamento dell'attività produttiva autorizzata anche antecedentemente ai tre anni, nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del mercato. Entro dieci giorni la delibera è trasmessa all'organo di vigilanza regionale»;

g) al comma 13 le parole «sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale. I predetti oneri» sono soppresse;

h) al comma 14 è aggiunto il seguente periodo «In ogni caso non è consentita l'attività immobiliare su terreni ed edifici di proprietà dell'Irsap.».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. Al comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, le parole «pari al cinque» sono sostituite dalle parole «pari al quindici» e le parole «al sette» sono sostituite dalle parole «al quindici».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente «Per le finalità del presente articolo, l'Irsap è tenuto a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico finalizzato alla celere conclusione delle operazioni di liquidazione.»;

c) dopo il sesto periodo è inserito il seguente «L'Assessorato regionale dell'economia esercita il controllo contabile di legittimità in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.».

2. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «entro 120 giorni dalla data di insediamento» sono soppresse;

b) alla lettera c-bis) dopo le parole «in liquidazione» sono aggiunte le parole «prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l'impianto di depurazione o»;


c) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

«c-ter) richiedere a Irfis-FinSicilia o ad altro istituto di credito finanziamenti, con rientro secondo piani di ammortamento, da erogare, previa adeguata istruttoria, a valere sulle risorse di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, occorrenti per fare fronte alle spese di gestione, alla tutela e conservazione del patrimonio e ad ogni altra operazione finalizzata alla liquidazione di ciascun Consorzio ASI.».

3. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.



4. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni le parole «Trascorso il termine di cui al comma 2,» sono soppresse.

5. Al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni le parole «La Ragioneria generale della Regione» sono sostituite dalle parole «Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia».

6. Al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole «Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2,» sono soppresse;

b) alla fine sono inseriti i seguenti periodi «Tutte le determinate adottate dai commissari liquidatori, ad eccezione di quelle indicate nel periodo successivo, sono immediatamente esecutive e vanno trasmesse all'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro adozione. Le determinate concernenti atti dispositivi del patrimonio immobiliare, modalità di selezione del contraente e bilanci possono essere annullate per motivi di legittimità dall'Assessorato regionale dell'economia entro 15 giorni dalla loro ricezione; decorso detto termine le determinate si intendono approvate ed esecutive. Entro 15 giorni dalla ricezione delle determinate dei commissari liquidatori, l'Assessorato regionale dell'economia può disporre la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti; detta sospensione può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti, l'Assessorato regionale dell'economia può disporre l'annullamento per motivi di legittimità.».

7. Al comma 9 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali,» sono soppresse;

b) le parole «da parte degli Uffici del genio civile competenti per territorio, trascorso il termine di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «fornite a titolo gratuito dall'Irsap secondo criteri omogenei approvati con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Irsap entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del commissario liquidatore»;

c) alla fine è aggiunto il seguente periodo «Per le finalità di cui al presente articolo e con le medesime procedure i commissari liquidatori possono destinare una quota non superiore al 20 per cento dei beni immobili da alienare a favore di microimprese, di imprese giovanili di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, *start up* di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni, imprese

vittime di usura e estorsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modificazioni.»;

d) la cifra «120» è sostituita dalla cifra «30»;

e) il periodo «I beni, mobili e immobili, e i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto.» è sostituito dai seguenti «Il 20 per cento dei proventi, eventualmente residuati al termine delle operazioni di liquidazione, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. Il restante 80 per cento dei proventi è attribuito, nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e successive modificazioni, alle imprese delle aree industriali di competenza secondo un piano di riparto approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. I beni, mobili e immobili, eventualmente residuati, una volta ultimate le operazioni di liquidazione, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. I commissari liquidatori, definite le operazioni di liquidazione, con motivata determina e su richiesta dell'Irsap, trasferiscono allo stesso Istituto i centri direzionali da destinare ad iniziative imprenditoriali per la creazione di hub dell'innovazione digitale, incubatori di imprese e similari.».

8. Al comma 9 bis dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da «privi di insediamento produttivo» fino a «strumentali,» sono soppresse;

b) le parole «dall'Irsap» sono sostituite dalle parole «di concerto con l'Irsap»;

c) dopo le parole «progetto di insediamento.» sono aggiunti i seguenti periodi «Il provvedimento commissariale con cui si dispone la vendita è pubblicato sul sito *internet* di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione e dell'Irsap nonché sul sito istituzionale di Unioncamere. Le verifiche della conformità agli strumenti pianificatori vigenti dell'iniziativa da realizzare sono, successivamente alla vendita, attribuite alla competenza dell'Irsap nell'ambito delle funzioni al medesimo Istituto ascritte.».

9. Al comma 9-*quater* dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e successive modificazioni le parole «dal competente Ufficio del genio civile» sono sostituite dalle parole «dall'Irsap».


Capo II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 12.

Norme in materia di liquidazione dei Consorzi ASI

1. Al fine di garantire la effettività del processo di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione e tenuto conto della complessità delle posizioni debitorie in essere,



i commissari liquidatori provvedono a redigere i bilanci fino all'esercizio 2020 entro la data del 30 giugno 2022, anche avvalendosi di professionisti esterni. Per le anzidette finalità, i commissari liquidatori sono autorizzati a formalizzare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, come recepita in Sicilia, preliminari al conferimento degli incarichi professionali di cui al primo periodo.

2. Al comma 12 dell'art. 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 dopo le parole «per ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione», sono aggiunte le parole «e vengono liquidate annualmente dalle singole gestioni liquidatorie senza oneri aggiuntivi per la Regione nei limiti della disponibilità di cassa dei singoli consorzi che a tal uopo sono autorizzati a sostenerne la spesa».

3. Il compenso di ciascun commissario liquidatore, tenuto conto della particolare complessità delle attività imposte dalla normativa vigente, è determinato per ogni Consorzio nei limiti della fascia «A» di cui al decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012 previsti per il rappresentante legale ridotti del 20 per cento.

Art. 13.

Ampliamento agglomerati siti nelle aree di sviluppo industriale

1. Al fine accelerare i processi di crescita del sistema produttivo regionale, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive promuove l'ampliamento delle aree di sviluppo industriale esistenti mediante l'inclusione di aree confinanti alle stesse, anche con differenti destinazioni urbanistiche, in deroga agli articoli 1 e 15 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, su iniziativa di soggetti privati per la realizzazione di insediamenti produttivi.

2. Per l'attuazione delle azioni di cui al comma 1, i soggetti privati presentano al comune territorialmente competente istanza per la valutazione preliminare in materia urbanistica, ambientale e sulla sussistenza dell'interesse pubblico generale. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SOAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 17 e seguenti della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al sindaco ovvero al presidente del consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Le istanze favorevol-

mente esitate dal comune sono proposte da quest'ultimo all'Irsap che valuta l'ammissibilità delle iniziative produttive da realizzare su aree confinanti gli agglomerati industriali esistenti e di competenza dell'Irsap nel limite di inclusione del 10 per cento dell'estensione dell'area industriale.

3. La richiesta di inclusione alla confinante area di sviluppo industriale, positivamente valutata dal comune territorialmente competente ai sensi del comma 2, è trasmessa all'Irsap. Tali iniziative imprenditoriali devono essere corredate dai pareri di Via, Vas e della relativa documentazione tecnica ed amministrativa.

4. Gli enti e le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere all'interno della Conferenza di cui al presente articolo. Qualora l'esito della Conferenza risulti favorevole alla variazione degli strumenti urbanistici vigenti, il verbale è trasmesso ai Consigli comunali delle amministrazioni territorialmente competenti e sottoposto alla votazione degli organi consiliari. L'esito positivo della votazione in ordine alle modifiche degli strumenti urbanistici vigenti determina l'inclusione dell'insediamento nell'area di sviluppo industriale di riferimento.

5. Le opere di urbanizzazione necessarie alle nuove aree incluse nell'agglomerato industriale esistente al termine del processo di cui ai commi da 1 a 4, prima della realizzazione dello stabilimento produttivo, sono realizzate a cura e spese dei soggetti che intendono insediarsi e prima della realizzazione dello stabilimento produttivo. Le opere di urbanizzazione di cui sopra sono consegnate per la gestione ai comuni competenti.

6. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è tenuto, in presenza di aree industriali confinanti con centri abitati e ove siano presenti spazi adeguati, a porre in essere misure di compensazione ambientale, non di carattere economico, volte alla mitigazione degli impatti delle zone industriali sul territorio circostante, anche attraverso la realizzazione di zone boscate o fasce vegetate nei limiti della propria disponibilità di bilancio.

Art. 14.


Modifiche e abrogazione di norme

1. Il comma 5 dell'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«5. Nelle aree artigiane possono insediarsi piccole e medie imprese industriali. La percentuale di tali aree da destinare ai fini di cui al periodo precedente è stabilita con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore al 20 per cento, e nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore. In ogni caso i comuni, se beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo, sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento.».

2. Sono abrogati:

a) l'art. 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni;



b) l'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni;

c) il comma 9 dell'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni «Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.»;

d) il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 15.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 dicembre 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le attività produttive*
TURANO

(*Omissis*).

22R00261

LEGGE 21 dicembre 2021, n. 34.

Istituzione del Garante regionale della persona anziana.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte prima - n. 59 del 24 dicembre 2021 - n. 74*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Garante regionale della persona anziana

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Garante regionale della persona anziana.

2. Il Garante regionale della persona anziana opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. È istituito, alle dirette dipendenze del Garante, per l'esercizio delle sue funzioni, l'ufficio del Garante regionale per la persona anziana. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro è individuato il personale ed è stabilita la sede dell'ufficio.

4. L'incarico del Garante della persona anziana ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo previsti compensi né alcun rimborso spese per lo svolgimento di tale incarico.

Art. 2.

Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità

1. Il Garante regionale della persona anziana è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta.

2. Requisiti per la nomina a Garante regionale per la persona anziana sono, oltre alla cittadinanza italiana e alla residenza nel territorio della Regione, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia.

3. Non possono essere nominati Garante regionale della persona anziana i dipendenti dell'amministrazione regionale, i magistrati, i deputati regionali, gli amministratori dei comuni e degli enti di area vasta, i membri del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e, in generale, tutti coloro che ricoprono ruoli istituzionali di governo regionale, nazionale o europeo».

4. Non sono nominabili a Garante regionale per la persona anziana coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi e coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

5. Il Garante regionale per la persona anziana può essere revocato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con proprio decreto, previo parere della Commissione Salute, servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, per gravi e ripetute violazioni di legge.

Art. 3.

Funzioni

1. Al Garante regionale della persona anziana sono attribuite le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani;



b) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti degli anziani, anche provenienti dai diretti interessati, e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi;

c) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone anziane siano erogate a livello regionale, provinciale e comunale, le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, attivandosi anche nei confronti dell'amministrazione interessata inadempiente, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni;

d) vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e trasmette le proprie osservazioni in materia agli organi competenti;

e) controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche o private convenzionate ed accreditate dalla Regione;

f) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche convenzionate ed accreditate dalla Regione per garantire il rispetto dei diritti delle persone anziane, segnalando ai servizi sociali e, ove necessario, agli organi competenti, i contesti che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e di sicurezza;

g) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali, provinciali e comunali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera c). Qualora tali omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali, provinciali e comunali, titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, a informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni e dell'obbligo ad adempiere;

li) attua misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani;

i) segnala agli organi regionali, provinciali e comunali eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni anche non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;

l) propone agli organi regionali le eventuali risoluzioni da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti degli anziani;

m) propone agli organi competenti in materia iniziative di informazione e di promozione culturale sui temi dei diritti degli anziani;

n) promuove e cura la conoscenza e la diffusione tra i cittadini delle leggi vigenti in materia di tutela degli anziani, con particolare attenzione alle relative finalità;

o) propone all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro l'opportunità di iniziative per la concreta attuazione dei diritti degli anziani e della loro tutela;

p) chiede, con le forme e nei limiti di legge, l'accesso ai documenti amministrativi, a tutela dei diritti delle persone anziane.

Art. 4.

Relazione annuale

1. Il Garante regionale della persona anziana riferisce annualmente all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sull'attività svolta, attraverso una dettagliata relazione e propone le iniziative per l'incremento del benessere degli anziani, per le modalità partecipative delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

2. Alla relazione annuale è data adeguata pubblicità in sede regionale, provinciale e comunale.

Art. 5.

Diritto alla riservatezza

1. Garante regionale della persona anziana è tenuto agli obblighi di riservatezza, ai sensi della normativa vigente, in relazione ai casi dei quali viene a conoscenza in ragione del proprio incarico.

2. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 21 dicembre 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale per la
famiglia,
le politiche sociali e il lavoro*
SCAVONE

(Omissis).

22R00262



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 24 agosto 2021, n. 50 della Regione Toscana recante «Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 107 del 28 dicembre 2021. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2022).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 28 dicembre u.s., Parte Prima, n. 107, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, il titolo della stessa deve leggersi nel modo che segue:

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016».

22R00254

Avviso di rettifica della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 della Regione Toscana recante «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 108 del 29 dicembre 2021». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 14 gennaio 2022).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 29 dicembre 2021, Parte Prima, n. 108, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, dopo l'articolo 1, deve essere aggiunta la seguente intestazione:

«CAPO II

Attività amministrative»

*D'ordine
del Presidente
Il funzionario PO*
TONARELLI

22R00255

Avviso di rettifica della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 della Regione Toscana recante «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 110 del 30 dicembre 2021». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2022).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 30 dicembre u.s., Parte Prima, n. 110, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, il numero 14 del preambolo successivo al punto 20 dello stesso, deve leggersi come «21».

22R00256

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-030) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 7 3 0 *

€ 3,00

